

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

124ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 127 del 21 novembre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale)(ore 17,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 899.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, colleghi, componenti del Governo, nella mia relazione probabilmente darò una idea un po' diversa di quanto accaduto in Commissione rispetto a quello che i colleghi dell'opposizione hanno detto finora.

Innanzitutto desidero salutare il presidente Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio occorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza. Ringrazio quindi il vice presidente Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione, gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con profonda terzietà. Non possono non ringraziare per il suo lavoro il consigliere della stessa Commissione, il dottor Bruschi, e di tutto lo staff amministrativo, sempre disponibile e cortese. Desidero inoltre ringraziare l'ufficio legislativo del Gruppo cui appartengo: immagino infatti che chi si ritrova a essere relatore di un provvedimento così tecnico sia estremamente grato all'ufficio legislativo del proprio Gruppo che lo supporta. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare il Governo per i tempi e le capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Freni, che ci ha ascoltato e ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Ringrazio quindi sentitamente il

sottosegretario Freni e il ministro Ciriani che in maniera costante, in fase di presentazione dei documenti di bilancio, con tutto quello che comporta, sono stati presenti, ricevuti e propositivi. Il provvedimento che ci apprestiamo finalmente a esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Gli articoli sono 15, ma io non rappresenterò quello che il Governo ci ha proposto. In maniera molto veloce, perché voglio dare spazio alla discussione generale, vorrei evidenziare, però, come il lavoro fatto in Commissione abbia portato all'approvazione emendamenti, in alcuni casi condivisi all'unanimità, come quello sul *payback* sanitario. È una problematica quest'ultima estremamente onerosa, non generata dall'attuale maggioranza di Governo, normata quasi otto anni fa e resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima, ho accolto con piacere il fatto che tutti i Gruppi fossero dalla stessa parte e tutti quanti convinti della necessità di fare di tutto per sanare questo obbrobrio normativo.

Sui ritardi dei lavori in Commissione, vorrei far presente - e i colleghi presenti in Commissione lo sanno - che la relatrice e il Gruppo della relatrice con forza hanno chiesto al Governo di avere un occhio di riguardo sul *payback* sanitario.

Presidenza del vice presidente CENTINAI (ore 17,45)

(Segue ZEDDA, relatrice). Due emendamenti riguardanti la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no; problemi cui si guarda con attenzione, cercando di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa quantità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane e le Province, che avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini; decisione che abolisce scelte e tagli fatti dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021. Abbiamo ascoltato le istanze dei territori e riporto due esempi fra tutti: il TecnoPolo in Puglia e l'ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto, dal mio punto di vista, ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, che abbiamo invece consapevolmente migliorato e arricchito. Per questo motivo, voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della Commissione finanze, che hanno lavorato in maniera efficace per arrivare oggi in Aula all'approvazione del provvedimento. E soprattutto vorrei ringraziare anche i tanti sostituti che in questi giorni ci hanno aiutato nei lavori.

Signor Presidente, io ho volutamente fatto una relazione breve. Ovviamente, è più lunga e consegnerò la restante parte agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Zedda, la Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di rivolgere una dichiarazione di solidarietà alla collega e mia Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che oggi è stata vittima di un vile atto intimidatorio. Vorrei anch'io associarmi a tutte le dichiarazioni che mi hanno preceduto, per manifestarle, appunto, il massimo di vicinanza e solidarietà.

Signor Presidente, ovviamente parliamo di un decreto *omnibus*, su cui ci sarebbe tanto da dire. Io mi limiterò a trattare un unico punto, mentre il collega Rosso, che interverrà sempre in discussione generale più tardi, parlerà di un altro tema importante, quello che riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, al quale Forza Italia tiene.

Signor Presidente, io voglio invece trattare in particolare un tema, che ho già trattato anche in altri interventi qui al Senato, che riguarda il fondo indennizzo risparmiatori, istituito con la legge finanziaria del 2020, al fine di risarcire i truffati delle banche. All'interno di questo decreto è stata opportunamente concessa una finestra temporale, ulteriore a quella già precedentemente concessa e scaduta il 31 luglio, per indicare l'IBAN su cui accreditare la seconda *tranche* dell'indennizzo.

È stata una scelta del tutto opportuna, perché, visto che il termine del 31 luglio scadeva in periodo di ferie, molti risparmiatori non avevano potuto cogliere quella occasione. Quindi, è stato opportuno individuare una nuova finestra temporale, che è scaduta il 15 ottobre scorso.

È l'occasione questa, signor Presidente, di fare un bilancio del fondo, ricordando che, per i dati in nostro possesso al 31 dicembre 2022, le domande complessivamente valutate dalla

commissione tecnica sono state oltre 144.000, per un controvalore di oltre un miliardo di euro erogato alle famiglie.

Una buona notizia, che mi sento di dare all'Aula, è che la Consap, che tra l'altro proprio quest'anno compie trent'anni di attività, ha iniziato proprio negli ultimi giorni a bonificare la seconda *tranche* dell'indennizzo, che viene elevato dal 30 per cento del prezzo di acquisto al 40 per cento. Si tratta di un incremento assai sensibile, del 33 per cento rispetto a quello inizialmente previsto dalla legge istitutiva, la legge di bilancio del 2020.

Reputo un risultato straordinario la seconda *tranche* dell'indennizzo; un risultato che era tutt'altro che scontato fino a un anno fa e che abbiamo ottenuto, con l'approvazione pressoché all'unanimità proprio in quest'Aula del Senato, nel febbraio scorso, di un ordine di giorno a mia prima firma e poi sottoscritto da tutti i Capigruppo. Tra l'altro, signor Presidente, esso era contenuto proprio all'interno del precedente decreto di proroga termini.

È stata, la seconda *tranche*, una boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà finanziaria, che hanno trovato così un sostegno e un aiuto.

A questo punto rimangono da sistemare solo dei dettagli di questa straordinaria operazione, quella del FIR, che è stata pressoché unica nella storia finanziaria del Paese e che ha consentito di risarcire tanti soggetti danneggiati dal *crack* delle banche popolari, in particolare venete, e non solo. Adesso siamo agli spiccioli e trattiamo quello che rimane da trattare. Il 31 ottobre ha definitivamente cessato i suoi lavori la commissione tecnica. Da questo punto di vista rimangono da sistemare solo dei dettagli.

Nel provvedimento per la competitività dei capitali il Governo si era già impegnato a riaprire i termini per un riesame delle domande viziate e respinte per errori formali. Poco fa il Governo ha espresso parere favorevole a un ulteriore e importante ordine del giorno, a mia prima firma, impegnandosi a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori, che hanno visto in tutto o in parte respinte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie, al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese che non sono state accolte.

Annuncio al sottosegretario Freni, qui presente, che domani chiederò il voto dell'Assemblea su questo ordine del giorno per rafforzarne il peso politico. Si tratta sicuramente di un ulteriore e importante passo in avanti.

Richiamo da questo punto di vista l'attenzione del Governo sul fatto che l'attuazione di tali impegni, che sono stati assunti con ordini del giorno, richiede un intervento normativo. Auspico personalmente che questo possa avvenire già all'interno della prossima manovra di bilancio.

Come parlamentari di maggioranza siamo stati invitati a non esagerare con gli emendamenti alla legge di bilancio; uso, colleghi, un eufemismo. Mi attendo quindi un intervento diretto da parte del Governo affinché questi ordini del giorno si traducano poi in atti normativi.

Dopo i diversi interventi normativi che si sono succeduti in questi mesi, rimangono sul tavolo politico alcune questioni. Credo tuttavia che, per chiudere definitivamente la questione FIR, rimanga da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente. Il rigetto di tali domande spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che l'interessato, i suoi avvocati e i suoi consulenti non sono stati in grado di visionare un provvedimento formale che spiegasse loro le ragioni per cui la singola domanda era stata respinta. Questo, Presidente, non mi pare del tutto corretto sotto il profilo della trasparenza.

I termini per le eventuali impugnazioni al TAR di questi provvedimenti sono scaduti e anche con un concorso di colpa del Parlamento, in considerazione del fatto che talune ipotesi di sanatoria o di riapertura termini nei diversi tempi sono state prospettate con emendamenti presentati a provvedimenti passati all'esame del Parlamento, creando oggettivamente una qualche legittima aspettativa da parte dei risparmiatori pretermessi.

Sarebbe quindi importante - a mio giudizio - che fosse consentito agli interessati di poter far sindacare la decisione di rigetto di fronte a un organo terzo ed imparziale, che - come ho ipotizzato, nel mio ordine del giorno - potrebbe essere individuato nell'arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Chiedo quindi al Governo un supplemento di riflessione su questa mia proposta. L'ACF costa poco all'interessato, si pronuncia in tempi rapidi e non necessita di assistenza legale. È una procedura *light* che può risolvere questo tipo di problemi.

In fondo le domande respinte o accolte parzialmente sono solo circa 4.800 e il residuo accantonato per il FIR risulta più che capiente, come abbiamo potuto accertare anche a seguito di un opportuno chiarimento del Servizio del bilancio del Senato con riferimento alla manovra di bilancio. E colgo l'occasione per ringraziare tale Servizio per il pregevole lavoro che sempre

svolge a supporto della nostra attività di parlamentari. Il rilievo del Servizio del bilancio aveva generato qualche preoccupazione nelle associazioni dei risparmiatori e anche qualche polemica nella stampa e da parte di alcuni esponenti dell'opposizione.

Ma è stato chiarito che il fondo per il FIR non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti.

Quindi, il costo per il bilancio dello Stato di un'eventuale procedura di verifica dal parte dell'ACF sulle domande respinte o accolte solo parzialmente dovrebbe risultare, secondo i miei calcoli, piuttosto contenuto. Quello che mi permetto di suggerire al Governo non è una modifica dei presupposti per concedere l'indennizzo, ma soltanto un riesame delle domande rigettate, nel rispetto della normativa attualmente vigente. Sul punto mi permetterò di insistere con il Governo nelle prossime settimane, soprattutto nell'ambito della manovra di bilancio, contando sul consueto e proficuo dialogo con il gabinetto del ministro Giorgetti, che voglio ringraziare per il supporto finora sempre dato.

Per il resto, non posso che esprimere il consenso mio personale e di Forza Italia per l'ottimo lavoro che il Governo sta svolgendo per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare tre aspetti in particolare.

Il decreto-legge in esame, che precede sostanzialmente il decreto anticipi e la finanziaria, perché è in un certo senso collegato a tutta questa vicenda, ha assunto le caratteristiche di un decreto *omnibus*; nell'ultimo anno di tempo di decreti *omnibus* ce ne sono stati parecchi.

Vorrei sottolineare che francamente non capisco perché, visto che né in finanziaria, né nel decreto anticipi parliamo della questione del fondo morosità per gli affitti, non si sia trovato un modo per dare risposta a una cosa che tutti noi sappiamo essere molto complicata. Morosità vuol dire sfratti e vuol dire ovviamente difficoltà per le famiglie, in particolare per quelle meno abbienti. In nessuno di questi tre provvedimenti fondamentali c'è una risposta per quanto riguarda il ripristino di un fondo che è stato congelato e non è stato più rifinanziato. Sottolineo la necessità di andare in questa direzione.

Si sbandiera molto il fatto che si facilita l'acquisto di case da parte delle giovani coppie, ma non si dà risposta a un altro tema che è stato posto in questi mesi per quanto riguarda i giovani: la questione del caro affitti. Se vogliamo affrontare davvero il problema della casa, non basta favorirne solo l'acquisto, che è certamente importante, ma occorre anche affrontare la questione della morosità, di cui ho detto prima, e la questione del caro affitti e dell'accessibilità al credito e ai mutui, che nell'ultimo anno sono aumentati di molto per effetto dell'inflazione.

In secondo luogo vorrei sottolineare una questione che ritengo essere non solo sbagliata politicamente e concettualmente, ma anche uno spreco di risorse per lo Stato. Nel corso dell'esame di questo decreto sono stati respinti gli emendamenti sulla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici che i Comuni hanno assunto in modo precario. Si tratta di persone che hanno dato un contributo al lavoro dei Comuni, hanno imparato un mestiere e adesso vengono mandati a casa per assumere altri precari. Per farmi capire, è come se io assumessi degli apprendisti, li formassi bene e, dopo averli formati, anziché tenerli a lavorare nell'utilità pubblica - in questo caso nella mia necessità di lavoro - dicessi loro di andare a casa e facessi altri concorsi. Così spendiamo dei soldi, prepariamo le persone e creiamo precarietà. Mi dovete spiegare - scusate la mia ignoranza - dov'è il costo nel fare ciò.

A me pare che il costo per lo Stato sia fare quello che decidete voi, e cioè fare in modo che quelle persone stiano a casa per prenderne altre che devono imparare. Questo mi sembra un costo, perché si devono fare i concorsi, bisogna preparare le persone e quant'altro, e così aumentano la precarietà e la frustrazione tra le giovani generazioni, che a quel punto, certamente, se possono, non partecipano e non sono più disponibili ad andare a lavorare nel settore pubblico. Se la loro formazione viene utilizzata in siffatto modo, davvero diventa complicato.

Infine, per quanto riguarda una serie di emendamenti che ci hanno proposto - lo sapete tutti, perché li avete avuti tutti sottomano - riguardano il fatto che i Comuni ci hanno chiesto di modificare una serie di norme sulla questione della formazione dei bilanci. Si tratta di proposte che non comportano costi, ma riguardano la gestione, anche perché molti Comuni non hanno tutte le competenze a disposizione di quelli più grandi. Avete deciso di respingere anche queste proposte e ora mi dovete spiegare davvero, dato che stiamo discutendo un decreto che

riguarda una serie di proroghe, perché avete bocciato tutte le proroghe che hanno chiesto i Comuni.

Queste sono le tre domande che pongo al Governo e alla relatrice, perché francamente è difficile comprendere dove si vuole arrivare. Domani ovviamente interverrò sugli emendamenti e in fase di dichiarazione di voto. Capisco che in fase di discussione generale magari non è abitudine dare risposte e trovare magari qualche soluzione. Ma, visto che abbiamo il tempo di ravvederci e che dovremo discutere domani quello che avremmo dovuto fare nei giorni scorsi, quando il Governo non era pronto, magari quest'ultimo potrebbe correggere qualche parere, da contrario in favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il decreto-legge in esame prevede una serie di proroghe cui eravamo tenuti. In cima a tutti, a mio giudizio, troviamo la proroga per tutto il 2023 del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In questo modo si possono continuare a sostenere gli acquisti di prime case di giovani coppie e soggetti più vulnerabili. Si consente loro, attraverso la garanzia dello Stato, di acquistare una casa, la prima casa, con una garanzia che copre tra il 50 e l'80 per cento del valore del mutuo. Si tratta di soggetti che hanno un valore di ISEE basso, che si colloca sotto i 40.000 euro. Si tratta di un'opera meritoria in un Paese in cui l'acquisto della prima casa rappresenta un tassello fondamentale della convivenza dagli anni Sessanta in poi.

È importante che lo Stato ci sia ad aiutare, fornendo una garanzia a chi con sacrificio decide di intraprendere il percorso che porta ad acquistare la sua prima casa, che rappresenta non solo un tetto per la propria famiglia, ma anche un investimento da lasciare ai propri figli; una garanzia che, pur valendo circa 500 milioni, quest'anno è riuscita a sostenere acquisti per un valore di svariati miliardi di euro. Se ne stimano almeno 12, posto che non tutte le garanzie richieste sono al massimo della percentuale consentita. Considerate inoltre che le garanzie escusse verso coloro che non sono riusciti a onorare il mutuo rappresentano solo, fortunatamente, una piccola parte.

Parliamo di nuclei familiari composti da padre e figlio, da madre e figlio, oppure parliamo di giovani sotto i trentasei anni che vivono nelle case popolari. Parliamo di categorie considerate fragili e alle quali dobbiamo garantire di inserirsi appieno nella nostra società. Diamo una forte attenzione ai giovani che vogliono sposarsi e costruire una propria famiglia. Avere una casa di proprietà pagata con un mutuo, senza avere alle spalle la famiglia che la garantisce, è un'operazione di giustizia sociale. Per me questa norma vale l'intero provvedimento.

In realtà c'è una serie di altre proroghe importanti per il loro valore, rappresentando la presenza dello Stato quando ci sono, ad esempio, delle sciagure. Lo Stato dice ai cittadini della Lombardia colpiti dai tremendi eventi meteorologici lo scorso luglio e che a causa di questi non hanno effettuato i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, avendo evidentemente altre priorità in quel momento, che hanno tre mesi di proroga che gli consentiranno di non incorrere in quelle procedure in cui incorre chi invece non versa il dovuto e che avrebbero minato la credibilità dello Stato.

Poi ci sono altre proroghe, come quella dei termini per accedere alle agevolazioni fiscali per le cessioni o agevolazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Della questione FIR ha già parlato ampiamente e approfonditamente il collega Zanettin, ma c'è per esempio anche la proroga fino a fine anno del diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, sia pubblici che privati, e la proroga per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, almeno fino a fine anno: una norma fondamentale per i corsi scolastici 2023-2024.

Insomma, il decreto-legge proroga termini - e questa volta non sono mille - è diventato sempre più uno strumento atto a massimizzare la presenza dello Stato su diverse tematiche. Queste spesso sono legate all'emergenza, a volte alla necessità di prorogare norme che hanno funzionato, altre volte alla necessità di concedere una garanzia con un fondo che è ancora capiente. Per questo la proroga in esame va vista come uno strumento positivo che ci consente di adeguare velocemente la risposta dello Stato ai problemi dei cittadini. Uno strumento che questa maggioranza ha dimostrato di saper utilizzare con misura e senza abusarne, a tutto vantaggio dei cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, devo dire che nel provvedimento ci sono tante proroghe, qualcuna anche condivisibile. Un po' di cose ve le eravate dimenticate, anche un po'

colpevolmente, tipo la nuova Sabatini, che è stata prorogata fino a fine anno grazie ad un emendamento della collega Naturale.

Non vi siete ricordati, insieme al fondo per l'acquisto della prima casa dei giovani, che quando si compra una casa ci sono anche delle imposte accessorie che si pagano all'atto di acquisto: ipotecarie, catastali e di registro. C'erano delle agevolazioni per i giovani *under 36* su queste imposte, che invece non avete prorogato (*Applausi*). Non avendo prorogato queste misure, i giovani si trovano a pagare, ad esempio su un acquisto di un immobile di 250.000 euro, oltre 10.000 euro in più di imposte. Quindi, non è una misura che agevola particolarmente i giovani, perché questi soldi li devono tirar fuori sul momento e magari facevano conto su queste agevolazioni quando hanno iniziato il percorso di acquisto della casa.

Ci sono altri due elementi fondamentali che, a mio avviso, non vanno: un elemento manca proprio ed un altro non va nella direzione di risolvere i problemi, ma li sposta solo in avanti, come spesso siete abituati a fare. Ad esempio, rispetto al *payback* sui dispositivi medici, fate slittare in avanti il termine di pagamento grazie a un nostro emendamento, ma non risolvete ancora una volta il problema. Ricordo che quando avete portato in Parlamento il primo decreto-legge che spostava il termine di pagamento, avete annunciato in maniera roboante che c'era un tavolo per risolvere la questione al MEF col ministro Giorgetti e le imprese. La montagna ha partorito il topolino, ossia abbiamo solo spostato in avanti i termini, senza trovare una soluzione strutturale e definitiva al problema.

Neanche quando le opposizioni vi vengono incontro sulle questioni riuscite ad avere un minimo di dialogo e a trovare le soluzioni; rimandate, come se poi dovesse arrivare qualcun altro dopo di voi a risolvervi i problemi e a togliervi le castagne dal fuoco. Però, siccome ci avete detto che di sicuro volete governare altri quattro anni, ma qualcuno addirittura parlava e ogni tanto parla ancora di ventennio di Governo delle destre nel nostro Paese - Dio non voglia, dico io -, allora governate e i problemi risolverli (*Applausi*), altrimenti li lasciate in eredità a voi stessi e non vi fate un favore. Infatti, un problema buttato in avanti o nascosto sotto il tappeto non può che crescere e diventare peggiore da risolvere. Quindi forse, se finalmente fate i compiti, vi sedete e ci mettete un briciolo di impegno, magari una soluzione la trovate; e se avete bisogno d'aiuto su questioni di tale importanza, noi un po' della nostra incompetenza ve la mettiamo a disposizione. (*Applausi*).

Dopodiché... (*Commenti*). Certo che ci votiamo i nostri emendamenti; ci mancherebbe pure che non ce li votassimo. Se la senatrice non mi interrompesse, sarei contenta di poter proseguire il mio intervento. Anzi no, dovrei dire senatore, perché mi pare che voi chiamate senatrici i senatori e senatori le senatrici. Fate pace con la grammatica. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice...

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei, infatti, però...

PRESIDENTE. Senatrice o senatore, comunque voglia essere chiamata io non ho problemi.

PIRRO (*M5S*). Mi chiami senatrice, perché non ho dubbi sulla mia identità di genere.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e proseguiamo.

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei e non ho spostato lo sguardo da nessun'altra parte. Qualcuno ha la coda di paglia, evidentemente.

Di sicuro quello che manca da quella parte - guardo lei, signor Presidente, e mi rivolgo a lei - è un po' di rispetto istituzionale per i colleghi. (*Applausi*). Visto che me ne date l'occasione, mi tolgo un sassolino dalla scarpa che mi dava un po' fastidio. Ieri, quando i senatori di opposizione dovevano prendere la tessera per una votazione, avete chiuso la votazione; oggi, molto più rispettosamente nei confronti di membri della maggioranza, la mia collega Castellone e anche dopo la vice presidente Rossomando hanno avuto decisamente più rispetto dei colleghi e hanno aspettato che tutti fossero in condizione di votare.

PRESIDENTE. Senatrice, impareremo dalle colleghe, va bene.

PIRRO (*M5S*). Grazie.

Tolto questo, un'altra cosa che manca, nonostante gli annunci in questo provvedimento, è la proroga del mercato tutelato gas e luce; manca colpevolmente, a nostro avviso, dopo annunci anche qui roboanti della maggioranza che la proroga si sarebbe fatta. Addirittura era previsto un Consiglio dei ministri apposito per varare un decreto su questo tema qualche settimana fa. Il Consiglio dei ministri non è pervenuto e nel milleproroghe l'emendamento non è pervenuto, mentre quelli dell'opposizione sono stati respinti. Si aspetta fantomaticamente l'*okay* dell'Unione europea, che non si capisce come mai si sarebbe persa la pratica di richiesta

dell'Italia, mentre invece quella di altri Stati dell'Unione l'ha vista bene e l'ha approvata, tanto che Spagna e Portogallo, se non erro, hanno potuto prorogare il mercato tutelato.

Non è un capriccio o una vittoria delle opposizioni se proroghiamo il mercato tutelato, perché stiamo parlando di tutelare sempre le fasce più deboli della popolazione, quelle che evidentemente vi stanno particolarmente antipatiche. Ce ne siamo accorti tutti che fuori dal mercato tutelato, quando ci sono stati i rialzi, ci sono state delle impennate dei costi fuori da qualsiasi controllo, tant'è che prima il Governo Draghi e poi inizialmente anche voi avete fatto degli interventi per aiutare a sopportare il peso di questi sovraccosti.

Adesso avete promesso a destra e a manca - gli articoli di giornale con le dichiarazioni di alcuni Ministri li abbiamo visti tutti - che avevate tutta l'intenzione di prorogare ulteriormente il mercato tutelato, magari anche con delle limitazioni alle fasce più deboli della popolazione e non indiscriminatamente. Ma su questo non c'è nessun problema: non ci trovate contrari quando difendiamo i deboli; siete voi quelli contrari a difenderli. (*Applausi*).

Dopodiché, signor Presidente, se il Governo ascoltasse, invece di ascoltare solo le richieste del calcio, mi farebbe un favore.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, la prego di concludere perché le mancano due minuti e trentaquattro secondi.

PIRRO (*M5S*). Non si preoccupi, so essere sintetica e sfrutterò tutto il tempo a mia disposizione. Volevo dire che mi sembra che il compito del Governo sia anche di ascoltare durante la discussione generale, altrimenti a cosa replica poi? Non mi risulta, fra l'altro, che i membri del Senato si possano sedere nei banchi del Governo, a meno che non vengano nominati membri del Governo, ovviamente, e lo auguro al senatore Lotito, sinceramente. Vorrei essere più istituzionale, ma a volte davvero ci fornite materiale utile per queste digressioni.

Tornando al mercato tutelato, mi auguro veramente che riusciate a fare qualcosa prima della fine dell'anno, ma non dovete approvare i nostri emendamenti, perché a noi non interessa la firma, né poter alzare una bandierina. Fatelo, questo benedetto decreto che avete promesso e aiutate i cittadini italiani, quelli che ne hanno più bisogno, se per una volta ci riuscite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del decreto n. 899 che ci accingiamo ad approvare in Aula domani. Ne ho appuntate diverse, ma non mi voglio assolutamente dilungare, quindi cercherò di spiegarle direttamente.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, elevando la garanzia dal 50 all'80 per cento. Questa è sicuramente una misura molto importante in supporto ai giovani che con tanta fatica pagano i mutui, soprattutto dopo l'aumento dei tassi, e con i loro lavori discontinui vogliono però crearsi un futuro. Questa è sicuramente una misura importante che il Governo ha voluto portare avanti. Sempre su questo articolo, è stato approvato un emendamento della Lega sull'edilizia residenziale, per risolvere una problematica importante. Infatti, la normativa prevede l'elargizione di un contributo economico a fondo perduto alle imprese costruttrici i cui prezzi sono vincolati a un massimo di cessione. Ebbene, con il decreto del 21 giugno 2017 sono state stabilite le clausole *standard* secondo cui gli inquilini di questi alloggi residenziali potevano riscattare, decorsi sette anni, l'immobile in locazione, prevedendo un prezzo condiviso direttamente con l'amministrazione. Tuttavia, questa facoltà non è stata concessa al personale delle Forze dell'ordine che sono impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Questo perché il decreto è stato sottoscritto in un'epoca antecedente all'approvazione del decreto stesso. Il ministro Salvini si è espresso recentemente sulla questione, affermando che gli uffici del MIT sono al lavoro per una soluzione normativa. La Lega ha quindi presentato questo emendamento perché sicuramente il Ministro ha annunciato anche oggi nell'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare che entro la fine dell'anno convocherà un tavolo per il piano casa, perché l'edilizia residenziale è importantissima non solo per i meno abbienti, non solo per le Forze dell'ordine, ma anche per la classe media. Si tratta quindi di un tema di rilevanza nazionale. Come Lega presteremo tutta l'attenzione alle istituzioni, a partire dal ministro Salvini.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici della Lombardia nello stesso periodo. La Lega ha a cuore anche l'attività dei nostri enti locali in supporto ai nostri sindaci e amministratori e per questo è stato approvato un emendamento sull'articolo 6,

in particolare sulla rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo del raggiungimento di determinati risultati e ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione dei fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle isole e si sono aggiunti appunto dispositivi analoghi sugli asili nido e sul trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Al 31 luglio le operazioni hanno consentito di acquisire quasi il 90 per cento delle rendicontazioni comunali. Tuttavia era necessario supportare, e anche direttamente prorogare, fino al termine del 30 ottobre l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio.

Inoltre, con un altro importante emendamento a prima firma Pirovano (quindi della Lega), usato come testo base per la riformulazione di tanti altri, si è prevista una fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del prospetto aliquote IMU avviata dal MEF durante il mese di ottobre, che sta riscontrando importanti critiche e problematiche sulle fattispecie IMU, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, è stata prorogata fino al 2025 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni.

Sempre grazie alla Lega, la collega Pirovano ha presentato anche un emendamento, per il quale c'è stata una richiesta pressante da parte dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e di molti Comuni per la cancellazione del taglio, previsto ma non ancora applicato per il 2023, di 100 milioni di euro per i Comuni e di 50 milioni per le città metropolitane e le Province. Si tratta di un taglio ingestibile che andava a colpire bilanci in molti casi già chiusi, con un danno molto grave per tutti gli enti locali coinvolti. La Lega ha risposto con questo emendamento, che è stato approvato grazie alla collaborazione con il Governo.

L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 i termini di utilizzabilità dei crediti d'imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta quindi di un particolare caso di credito d'imposta, soprattutto per le imprese energivore, a cui il Governo ha voluto dare direttamente un'altra risposta. In particolare, vorrei rispondere alla collega Pirovano sul tema dell'energia, perché proprio questo pomeriggio, durante la seduta della Commissione finanze, è stato approvato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.0.30 della Lega, a cui hanno apposto le firme anche i colleghi senatori 5 Stelle, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di andare a sistemare la questione del mercato tutelato.

Un emendamento della Lega, sempre all'articolo 7, è intervenuto sul settore dei bioliquidi. La produzione di energia da bioliquidi sostenibili, infatti, contribuisce in maniera significativa alla stabilità della rete elettrica nazionale. La normativa del settore, tuttavia, prevede l'esclusione dal primo gennaio 2024 dell'olio di palma e dei suoi derivati dagli obblighi di miscelazione con il *diesel* e con la produzione di energia elettrica rinnovabile. È stato quindi necessario prolungare direttamente questa norma in modo tale che la certificazione europea si adotti non oltre il limite del 1° gennaio 2025. Così facendo si tutela direttamente una filiera importante per il settore economico-energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione verso la tutela ambientale ed evitando nell'immediato di aggravare ulteriormente la crisi energetica in cui già versa il nostro Paese.

Un altro emendamento si occupa dell'aumento del costo del carburante per il trasporto marittimo. La misura dispone il rinnovo del contributo straordinario destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2023.

L'articolo 8 è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nella situazione di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Con un emendamento proposto dalla Lega, si prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dell'attuale normativa sui contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo, vale a dire che siano fatti, a pena di nullità, per atto pubblico ricevuto in modalità digitale, come durante il periodo del *lockdown*. Si è dunque chiesta e ottenuta la semplificazione di questa procedura anche per l'anno 2024. In questo modo si dà adito direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aggiornare questa norma in modo tale che tutto il processo possa essere costantemente informatizzato.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco: la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso. Ieri in Commissione finanze abbiamo ottenuto l'approvazione del nostro emendamento in tema di *payback* per le aziende sanitarie e ci siamo impegnati fin da subito a portare avanti una norma di buon senso, prevedendo lo slittamento del termine per il pagamento della quota da parte delle imprese, che è stato rinviato al 30 novembre. Ringrazio il Governo, in particolare il ministro Giorgetti, per l'attenzione dimostrata per trovare una soluzione a tutela delle nostre imprese, specialmente quelle piccole e medie, nel settore dei dispositivi medici.

Sull'articolo 10, importante per il settore dei trasporti eccezionali, con l'emendamento della Lega si posticipa direttamente l'entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali.

Questo perché diventa difficile andare a conciliare le diverse verifiche di transitabilità dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità per massa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a beneficio del soggetto di impresa richiedente, proprio perché non ci sono ancora dei sistemi digitali che permettano direttamente la conciliazione di tutti i dati e di tutti i collegamenti presenti su tutto il territorio tra Regioni e Province. Quindi si è chiesto, con questo emendamento, di andare a prorogare anche l'inserimento di queste linee guida al 2025.

Signor Presidente, concludo dicendo che, come si evince dal decreto e dall'illustrazione dell'emendamento che ho dato, sicuramente tale misura è fondamentale per diversi settori, per permettere ad aziende e settori, nonché enti locali, di continuare ad operare. La Lega è sempre attenta a supportare le diverse richieste e ringraziamo il Governo per appoggiarle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, io interverrò sull'articolo 9, per affrontare il tema dell'Agenzia italiana del farmaco. Colpisce che ci troviamo qui, oltre un anno dopo, a parlare di una autorità nazionale che ha tra i suoi compiti l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che collabora con le Regioni, con l'Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura, le associazioni dei pazienti e dei medici, società scientifiche, mondo produttivo, distributivo e che dovrebbe occuparsi di funzioni importanti come l'accesso al farmaco e l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico.

Insomma, temi davvero cruciali per i cittadini, per il Paese, per le aziende, per il contesto industriale del farmaco, che nel nostro Paese ha presenze di qualità molto importanti e molto elevate, in un momento in cui l'Europa si trova, tra l'altro, a assumere decisioni. Proprio in queste ore, stiamo affrontando due regolamenti, dovendo esprimere il parere su due regolamenti europei.

È paradossale che il provvedimento che oggi discutiamo rechi disposizioni urgenti in materia di proroga, ma noi stiamo parlando, in questo caso, esattamente della sesta proroga; e stiamo parlando della sesta proroga di un ente per il quale, alla fine del 2022, siamo intervenuti, proprio da questi stessi banchi, per denunciare il tentativo di un colpo di mano, che poi si è rivelato autolesionista, su questa Agenzia da parte del Governo, che ha imposto, con un emendamento (dicasi: un emendamento), una riforma che poi non è stato in grado di attuare in alcun modo.

Quindi, di proroga in proroga, oggi si arriva, con l'articolo 9, alla sesta proroga, al 1° dicembre 2023. È il segno evidente di un fallimento complessivo e, dopo un anno e mezzo, di un fallimento che non si capisce bene, dal momento che non si riesce ad immaginare quale possa essere l'obiettivo di una proroga al 1° dicembre 2023.

Tra l'altro, tale proroga riguarda i due organi dell'Agenzia italiana del farmaco, cioè la Commissione consultiva tecnico scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, che sono entrambi scaduti senza che si riuscisse a portare a termine la riforma. Infatti, pur avendo il Governo portato in quest'Aula questo argomento, che era talmente urgente e su cui era talmente tutto pronto che lo si affrontava con un emendamento, è invece passato più di un anno.

Io credo che la maggioranza farebbe bene a preoccuparsi per come viene gestita e con quale attenzione una materia così importante e così sensibile.

La proroga - si legge nel nostro *dossier* - è motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa agenzia. Colleghi della maggioranza, vi chiedo di provare a ricordarvi come poco più di un anno fa ci siamo trovati a discutere molto aspramente del colpo di mano che veniva fatto - un emendamento per fare una riforma - e di come fosse importante, urgente e fosse tutto pronto. Era talmente pronto che siamo qui a prorogarlo ulteriormente.

Mi aspetto che a gennaio ci troveremo a discutere di un'altra proroga perché nel frattempo sono nuovamente scadute. È più di un anno di un fallimento che determina il fatto che chi è in *prorogatio* evidentemente non fa né progetti né programmi, ma può solo portare avanti e porta avanti un'ordinaria amministrazione. Questo sicuramente è legato al fatto che la bozza di riforma che è stata presentata alle Regioni è stata da esse contestata e respinta con argomenti che evidentemente non hanno trovato soluzione.

Anche su questo punto invitiamo la maggioranza a riflettere. Se volete, enumero le proroghe: la prima proroga è stata il 30 giugno 2022, la seconda il 15 ottobre 2022, la terza il 28 febbraio 2023, la quarta il 30 giugno 2023, la quinta il 1° ottobre 2023, oggi la sesta e io mi aspetto anche la settima e così via.

Di proroga in proroga noi stiamo bloccando di fatto la capacità di questa importantissima autorità che dovrebbe lavorare con un'autonomia assoluta e con una grande efficacia e forza e non c'è nessun ripensamento e nessuna capacità di portare a termine la riforma che invece è stata annunciata come indispensabile e urgentissima al punto che non si è lasciato neanche concludere all'allora direttore generale, che era peraltro in scadenza - mi riferisco a Nicola Magrini - il suo mandato. Sono tutti decaduti per dare luogo a questa che trovo elegante definire una cosa grottesca, per non dire che assomiglia più a una grandissima pagliacciata.

Questa è una delle ragioni per cui certamente noi riteniamo sbagliato anche questo metodo che non ha capacità né di confronto, con le Regioni in questo caso, né di costruzione e di restituzione di autorevolezza ad un'autorità così importante ed essenziale in un momento in cui l'Europa emana provvedimenti e prende decisioni importantissime che riguardano il farmaco. Mentre altri Paesi europei possono costruire politiche sul farmaco e per il farmaco, provvedendo quindi anche a far crescere le proprie industrie, noi continuiamo a non dare risposte né alle industrie né ai cittadini italiani che hanno necessità, tra le altre cose, di individuare decisioni veloci, capaci di rispondere, per esempio, al costo dei farmaci, alla loro commercializzazione e distribuzione e, soprattutto, alla capacità di proporre e mettere subito in circolazione farmaci innovativi. Segnaliamo quindi un problema molto grave e molto serio su questo punto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, quando ho iniziato ho detto che probabilmente avrei fatto una relazione diversa da quello che sarebbe stato poi il racconto in Aula da parte delle opposizioni. Ho cercato di raccontare quello che è stato l'animo che ha portato a questo provvedimento che oggi esaminiamo in un testo 2.

Ho cercato di raccontare come il Governo, che ha proposto un testo, sia stato attento e poi accogliente nel farlo diventare una sorta di mini *omnibus*. Inizialmente l'ho chiamato mini proroghe e oggi tranquillamente lo potremmo chiamare un mini *omnibus*. Eppure riceviamo delle critiche per averlo fatto; cioè non dovevamo farlo, ma l'abbiamo fatto, non dovevamo farlo, ma potevamo farlo ancora di più. Oppure, sul *payback* sanitario: collega Pirro, per il suo tramite, Presidente, io l'ho detto in maniera serena, l'emendamento l'hanno presentato tutti i Gruppi, poi è passata la riformulazione e quindi un testo 2 della proposta del mio Gruppo in cui si prevede un tempo differente rispetto a quello indicato dalla maggior parte dei Gruppi, anche dal nostro inizialmente, che riportava la richiesta del 31 dicembre.

Caro Presidente, a noi i problemi piace risolverli, io l'ho detto. Il *payback* sanitario è stato normato otto anni fa e noi convintamente avevamo votato contro. È stato reso esecutivo con il Governo Draghi e noi eravamo convintamente fuori da quel Governo. Abbiamo cercato di risolvere i problemi che altri ci hanno lasciato e risolvere un problema che ci costa e che costerebbe a dei seri imprenditori italiani miliardi di euro non è una passeggiata.

A me dispiace, presidente Centinaio, che siamo sempre io e lei. Magari adesso inizierà una nuova *social*-discussione tra chi è giusto e chi è sbagliato. Quando qualche collega politico, nella mia attività, mi ha chiesto: voglio essere chiamata sindaco, piuttosto voglio essere chiamata sindaco oppure mi piace mettere gli asterischi, io non ho mai discusso. Io ho semplicemente preso quello che due linguisti italiani mi hanno portato all'attenzione e sono felice di aver fatto ad agosto la richiesta al senatore Centinaio, che allora era di turno in Presidenza, come oggi. Avevo detto allora che avrei poi formalizzato al presidente La Russa la richiesta di essere chiamata senatore da tutti i Presidenti di turno. Sono sincera, non l'ho fatta per mancanza di tempo e forse perché avevo anche ben altro da fare, perché sicuramente non è la cosa più importante che ho detto quel giorno.

Mi dispiace che le opposizioni abbiano dipinto questo quadro. Invece io lo voglio ribadire: grazie a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato, anche in polemica, su questo provvedimento, perché sono convinta che esso oggi sia nettamente migliore di quello che il Governo ci ha proposto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, relatore Zedda.

Il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

IRTO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Ricordo che eravamo passati alla votazione della richiesta di non passaggio agli articoli, su cui è mancato il numero legale.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però eravamo quasi in fase di votazione.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, eravamo in fase di votazione, ma non è accaduta una cosa qualsiasi.

Il numero legale del Senato non è stato raggiunto in una giornata nella quale, signor Presidente, c'era stato un confronto tra maggioranza e opposizione sui diversi provvedimenti sui quali abbiamo lavorato e noi alle ore 17, proprio perché la maggioranza non era pronta, avevamo chiesto di accorpare il lavoro che partiva con la discussione generale e proseguiva con la valutazione reciproca degli emendamenti. Questo è un passaggio fondamentale, perché mentre io e lei parliamo, ci sono stati notificati qualche minuto fa dalla relatrice nuovi emendamenti per l'Assemblea.

Ora, signor Presidente, siccome questo provvedimento è entrato e uscito dalla Commissione di merito qualche decina di volte, come può testimoniare il presidente Melchiorre, e ne abbiamo rinviato l'approdo in Aula almeno per quattro o cinque volte, scoprire a quest'ora che la relatrice, dopo tutta la discussione che c'è stata per due settimane in Commissione...

PRESIDENTE. Credo che lei stia parlando sull'ordine dei lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo un tempo adeguato per subemendare. Intanto, vorremmo chiedere alla relatrice di cosa si tratta; dopo aver compreso di che cosa si tratta...

PRESIDENTE. La prego di ascoltarmi un secondo. La prima cosa, dopo che è venuto a mancare il numero legale, è vedere se c'è il numero legale, dopo di che lei potrà chiedere di intervenire. Se però non ci fosse il numero legale, staremmo parlando invano.

Dal punto di vista anche logico, quindi, prima che regolamentare, mi consenta di verificare la presenza o meno del numero legale, venuto meno per la legittima assenza dell'opposizione al voto *(Vivaci commenti)* e l'assenza, non so quanto legittima... *(Commenti)*. Perché non ascoltate? Ripeto, la legittima assenza dell'opposizione, in presenza di un numero insufficiente della maggioranza. È così, è la verità. *(Applausi. Commenti)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Preciso che i voti contrari sono 87, mentre la maggioranza era minore, quindi ora il numero legale c'è.

A questo punto, avendo già ascoltato l'intervento del senatore Boccia... *(Commenti)*. Se lei vuole ripeterlo, siamo a sua completa disposizione, presidente Boccia, possiamo fare notte.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio ripetere il mio intervento, ma...

PRESIDENTE. Allora concluda.

BOCCIA (PD-IDP). Voglio semplicemente completarlo.

Signor Presidente, abbiamo passato tutta la giornata qui. La maggioranza ci aveva detto che era pronta per arrivare alle ore 20 ad affrontare tutti i passaggi di questo provvedimento. La mancanza del numero legale è legata al fatto che la maggioranza non era presente, non che non lo fosse l'opposizione. L'opposizione era presente (*Applausi*) e ha utilizzato gli strumenti che ha per verificare se la maggioranza era sufficiente.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, ho parlato di legittima assenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Detto ciò, siccome la maggioranza ad un certo punto ha imposto con arroganza i numeri, vorremmo sapere dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza come proseguiamo, qual è il tema oggetto dei quattro emendamenti presentati dalla relatrice e quando passeremo alla trattazione degli emendamenti. Noi siamo prontissimi, signor Presidente. Siamo qui pronti a lavorare senza sosta, ma ovviamente ci aspettiamo che diciate quali sono gli emendamenti da votare, perché dobbiamo ancora capirlo.

PRESIDENTE. È corretta l'argomentazione del presidente Boccia nel verificare che sono arrivati quattro emendamenti della relatrice. Non sono quaranta per fortuna, ma sono comunque quattro e importanti. Pertanto, credo che sia corretto dare un'ora di tempo eventualmente per subemendarli. Ritengo che un'ora sia sufficiente, questa è una valutazione del Presidente.

ZEDDA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ho fatto quello che il Regolamento mi consente di fare, ossia di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che ha fatto qualcosa di illegittimo.

ZEDDA, *relatrice*. E sarò ben felice di illustrarli al momento opportuno. Il presidente Boccia mi ha chiesto come mai ho presentato degli emendamenti, considerato che in Commissione in queste settimane...

PRESIDENTE. La ringrazio, relatrice. Il presidente Boccia, più che altro, ha chiesto tempo per subemendarli. Io dico che un'ora può bastare per quattro emendamenti. Un Gruppo così pronto come il suo, presidente Boccia, non ha bisogno di più di un'ora, me lo lasci dire. (*Commenti*). Direi che l'ora concessa inizia da questo momento.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, noi chiediamo almeno due ore per un lavoro del genere (*Applausi*), anche perché l'opposizione non è composta solo dal Partito Democratico. Con tutto il rispetto per i colleghi, ci sono altri partiti, anche con numeri più bassi, che magari hanno qualche difficoltà, con il personale a loro disposizione, a riuscire a completare un lavoro così faticoso solamente in un'ora. (*Applausi*).

Quindi, a tutela dei Gruppi più piccoli, da cui potrei tranquillamente escludere il mio, chiedo due ore di tempo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pirro, è chiarissimo.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al netto del fatto che nessuno discute la legittimità della scelta della relatrice di presentare emendamenti, qui resta comunque il fatto che si stanno portando all'attenzione dei parlamentari provvedimenti a getto continuo, alla rinfusa e di corsa. Il tema è peraltro stato confermato dalle parole del sottosegretario Freni - di questo voglio anche dargli atto - che nel chiedere scusa al Parlamento ha riconosciuto che c'era una rincorsa da parte del Governo finalizzata a dare un assenso a emendamenti che la maggioranza andava presentando.

Ora, vede qual è la differenza tra noi e loro? È che loro non si stanno ponendo il tema che, contemporaneamente a questi provvedimenti, noi stiamo anche lavorando agli emendamenti sulla legge di bilancio e non disponiamo di uno sterminato ufficio legislativo in rapporto alla dimensione del nostro Gruppo. Ringrazio la collega che è intervenuta in precedenza per aver riconosciuto anche che l'esiguità dei componenti dei Gruppi è un elemento oggettivo. La prego di considerare pertanto questa esigenza.

PRESIDENTE. Sono molto sensibile al grido di dolore dei gruppi più piccoli, ma tanto non voteremo stasera. (*Commenti del senatore Borghi Enrico*). Mi sembrava che avesse esaurito l'intervento, senatore Enrico Borghi. Vuole parlare cinque minuti? Mi lasci parlare, vuole il microfono o non lo vuole? Non la sento. Vediamo se è soddisfatto, altrimenti riprende la parola.

Innanzitutto, la richiesta era stata avanzata solo dal Gruppo Partito Democratico, adesso si sono uniti alla richiesta la senatrice Pirro e il presidente Borghi. Noi in ogni caso alle ore 20 dovremmo chiudere i lavori. Non ho difficoltà a dire, visto che voteremo domani gli emendamenti, che in via eccezionale - voglio dirlo con chiarezza, guardate i precedenti di tutte le maggioranze: ho fatto parte di un Gruppo alla Camera di nove deputati - possiamo prevedere più di un'ora per la presentazione dei subemendamenti, ma non mi dite che era fuori dal *range* normale il termine di un'ora per subemendare quattro emendamenti, questo per qualunque Gruppo.

Pur tuttavia, essendoci il tempo, dal momento che gli emendamenti li voteremo domani, possiamo allungare il termine fino alle ore 21 anziché alle 20, in via eccezionale, senza che ciò costituisca un precedente, visto che credo che comunque chiediamo qualcosa che comporta solo un aggravio di lavoro per gli uffici (non voglio chiamarlo un piccolo "dispetto"). Se voi siete convinti che sia corretto, non ho motivo di negare, in via eccezionale, il prolungamento alle ore 21 del termine per la presentazione dei subemendamenti.

CALANDRINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, alla luce del fatto che gli emendamenti al decreto sono più di 200 e anche del fatto che legittimamente il relatore ha presentato ulteriori quattro emendamenti, volevo capire se era possibile spostare in avanti di qualche ora l'inizio dei lavori dell'Assemblea di domani, per evitare poi lunghe sospensioni, chiaramente con il suo *placet* e valutando lei la questione. Noi dobbiamo sinceramente rinviare l'inizio dei lavori della Commissione delle ore 9, perché per quell'ora non riusciamo ad avere i pareri sia da parte del Governo sia da parte degli uffici della Commissione.

Servirebbe pertanto un ulteriore differimento temporale per la Commissione e dunque, invece di lasciare sospesa la seduta dell'Assemblea, sarebbe più opportuno spostarne i lavori, in modo che i senatori possano arrivare con un po' più di tempo. Se fosse possibile, chiederei dunque uno spostamento della convocazione dell'Assemblea di domani.

PRESIDENTE. Possiamo fare alle ore 12? Stiamo trattando come al mercato. *Ad impossibilia nemo tenetur*. È inutile convocare l'Assemblea alle ore 10, per poi a quell'ora dire che ci vediamo alle ore 11, come ho visto fare altre volte. Molto responsabilmente il Presidente della Commissione mi chiede almeno due ore di tempo, che a mio avviso devono bastare, se non c'è un legittimo uso del Regolamento in forma ostruzionistica. Se siete d'accordo, ritengo pertanto che possiamo riprendere i lavori domani alle ore 12, anziché alle ore 10. Questo se non ci sono obiezioni, altrimenti metto ai voti la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sono sicuro che lei sia stato informato dagli uffici e dai Vice Presidenti che si sono alternati nella giornata di oggi, ma ci troviamo in una sorta di commedia dell'assurdo, perché quello che ora ci ha detto il Presidente della Commissione bilancio denota una totale inadeguatezza della maggioranza nel gestire questo provvedimento. (*Commenti*). Colleghi, sono molto serio.

Signor Presidente, gli emendamenti appena presentati non riguardano questioni strategiche del Paese, ma il rinvio della fatturazione elettronica degli operatori sanitari, il che quindi conferma la totale scelta del Governo di non fare alcuna lotta all'evasione.

PRESIDENTE. Non intervenga sul merito.

BOCCIA (PD-IDP). Dobbiamo andare nel merito, perché il Presidente della Commissione bilancio ci ha appena chiesto un rinvio di due ore; lo fa per le maggiori assunzioni in Consob? Di questo stiamo parlando. Queste sono le questioni strategiche e centrali per il Paese?

PRESIDENTE. Però ci ha chiesto un rinvio di due ore. Quando parliamo sull'ordine dei lavori, bisogna rispettarne la logica.

BOCCIA (PD-IDP). Non accettiamo la proposta, vorremmo iniziare i lavori alle ore 10. Mettiamo ai voti questa proposta, che oggettivamente calpesta con arroganza il confronto democratico che abbiamo sempre assicurato.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi duole far presente all'Assemblea che giusto un paio d'ore fa il senatore Boccia chiedeva - giustamente - di evitare di restare qui inutilmente, se il Governo e la maggioranza non erano pronti entro l'orario stabilito a procedere con tutti i passi relativi

all'esame di questo provvedimento. Adesso, dopo due ore, il Presidente della Commissione bilancio dice che domani mattina alle ore 9 non saranno pronti e quindi chiede un rinvio di due ore, più o meno il tempo impiegato stasera per la discussione generale. Hanno detto che stasera c'era tutto il tempo per discutere, che domani mattina alle ore 10 puntualmente si sarebbe venuti in Aula per votare gli emendamenti, ma si sono autosmentiti neanche due ore dopo.

Adesso finiamola con la fiera del ridicolo. Avete detto che sareste stati pronti, per una volta dimostrate di esserlo, rispettate il Parlamento e il Paese e domani mattina alle ore 10 votiamo. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego, le pare che io le possa togliere la parola? Immagino abbia da aggiungere cose importanti. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, lei non può togliermi la parola anche perché non me l'ha mai data fino ad ora. *(Applausi)*. Questo è il primo dato.

PRESIDENTE. Veramente il mio era un atto di simpatia, forse non mi meritavo questa ironia.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Al di là dell'ironia e delle battute, signor Presidente, l'ho vista molto nervoso a sua volta e, come sa fare, l'ho sentita dire con una certa arroganza «decidiamo». Devo però ribadire una cosa. Abbiamo deciso, cioè ci è stato imposto di fare oggi la discussione generale, in cui sono intervenuto qualche ora fa, per poi essere pronti domani mattina. Non capisco cosa sia successo ora, se non un po' di ripicca dal punto di vista del principio. Se è così, non è possibile accettare la richiesta di spostare di due ore la seduta di domani mattina, perché delle due l'una: o eravamo pronti, e lo eravamo quando ci era stato chiesto alle ore 15 del pomeriggio, oppure c'era qualcuno che bleffava.

Chiedo al presidente Calandrini perché non ha detto questa cosa alle ore 15 di oggi pomeriggio, che cioè domani mattina alle 10 non saremmo stati pronti. Adesso mi dice che il testo non è pronto perché non c'è la risposta su quattro emendamenti, volutamente posti alle otto di sera? Non è accettabile.

Sono pertanto contrario a spostare l'inizio della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 92 del Regolamento consente al Presidente di decidere - se lo ritiene, come ho fatto io - di dare la parola ai Gruppi che lo chiedono e poi di far votare. Questo è l'opposto di qualunque atto di soverchieria.

Visto che avete rivolto anche qualche considerazione sulle mie parole, devo dire che nella scorsa legislatura mi sono capitate molte volte situazioni simili. Capisco quindi la posizione delle opposizioni, che non è però nuova per tutte le opposizioni a ogni maggioranza. È grave che questa cosa non cambi, ma non è certamente una novità.

Metto ai voti la proposta di modifica dell'orario di inizio della seduta di domani, spostandolo dalle ore 10 alle ore 12.

È approvata.

Essendo stata chiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

CALANDRINI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ditele una volta le cose che volete dire.

CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, stimo il senatore Magni, pensando però che ogni tanto sia un po' troppo irruento. Gli volevo allora ricordare e chiarire che, per quanto riguarda la seduta della Commissione delle ore 15, non potevo sapere cosa sarebbe accaduto allo scadere del termine di presentazione degli emendamenti, che evidentemente è scaduto dopo la fine dei lavori della Commissione bilancio.

Questa notizia, su cui chiediamo il rinvio dei lavori di qualche ora, è quindi volta ad evitare che si stia in Aula con una sospensione, ma alle ore 15 non c'era la scadenza del suddetto termine, perché è stato successivo, cioè alle 16,30. Io la palla di vetro non ce l'ho, senatore Magni: era questo che le volevo chiarire.

PRESIDENTE. Corretto, la ringrazio.

Omissis

La seduta è tolta (ore 19,25).

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

126ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,06).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale)(ore 12,13)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe - già il condizionale vi dovrebbe preoccupare - il seguito della discussione del disegno di legge n. 899.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Ha chiesto di intervenire il presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Calandrini, per riferire sui lavori della Commissione.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, desidero informarla che la Commissione bilancio ha terminato l'istruttoria sugli oltre duecento emendamenti presentati per l'Assemblea. Siamo in attesa di avere dal Ministero dell'economia e delle finanze le relazioni tecniche sugli ultimi emendamenti. Ho sospeso alle ore 12,05 i lavori della Commissione, che riprenderanno tra qualche minuto, ma probabilmente serviranno ancora un paio d'ore per poter lavorare ed esaminare le oltre duecento proposte.

Chiedo pertanto di spostare l'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea alle ore 14-14,30, se per lei, Presidente, fosse possibile.

PRESIDENTE. Collegli, convoco subito la Conferenza dei Capigruppo per affrontare questo problema, non solo nella fase contingente, ma vedendo insieme se c'è un rimedio regolamentare, comportamentale e di procedure. Questo problema si ripete infatti con allarmante frequenza (*Applausi*) e il Senato non può essere in attesa dei tempi, anche se doverosi e giusti. C'è da porre un rimedio. Non siamo il terminale di percorsi altrui, anche quando giustificati. (*Applausi*).

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 13,40).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 899 (ore 14,31)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

SILVESTRONI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 7-*quater*, del comma 3, con il seguente:

"3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 132, nel testo definito dalla 6ª Commissione, modificato in conformità alla condizione posta dalla 5ª Commissione e accettata dal Governo.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, l'opposizione non ha accolto con ululati, eccetera, come succede ogni tanto, la posizione della questione di fiducia e mi permetto di sottolineare che non c'è un elemento di novità nel fatto che il Parlamento costantemente ratifichi decisioni del Consiglio dei ministri tramite decreti-legge sui quali poi viene posta la questione di fiducia e che, in questo modo, si snaturi il rapporto costituzionale tra potere legislativo e potere esecutivo. Dico che non è una novità perché questa cosa va avanti da molti, molti anni e da molti, molti Governi, di cui personalmente ho anche fatto parte.

L'elemento quindi non è questo, bensì che ci avete ripetuto molte volte che finalmente c'era un Governo eletto dal popolo, che avrebbe governato in modo ordinato (*Applausi*), e che non ci sarebbero mai più state queste cose. Oggi però questa richiesta di fiducia non è legata all'ostruzionismo dell'opposizione o alla presentazione di 6.000 emendamenti (assolutamente no, perché ci sono circa 152 votazioni da fare, se non ho fatto il male il calcolo), ma esclusivamente a problemi interni alla maggioranza (*Applausi*), tali per cui abbiamoun emendamento a firma Garavaglia, che viene seguito da un emendamento successivo del relatore, identico (due emendamenti identici, quindi: uno è già esistente nel fascicolo e il Governo, attraverso il relatore, ne fa presentare un altro identico). Perché? Perché c'è la necessità di segnalare la distinzione tra le forze politiche di maggioranza.

Questo è il vero elemento politico di novità rispetto a quello che è successo fino alla fine della passata legislatura, non la presentazione di decreti-legge in numero sterminato o la posizione della questione di fiducia sui decreti-legge in numero sterminato: questo fa purtroppo parte dell'attività ordinaria del Governo e del Parlamento italiano.

Il vero elemento di novità è che una maggioranza che fa finta di essere unita su tutto, in realtà, è divisa su tutto. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, è finita come temevamo. Ci auguriamo che i Gruppi di maggioranza siano conseguenti rispetto alle parole con cui il presidente La Russa questa mattina - quando ha preso atto che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di un'intesa nel Governo rispettosa dei tempi che quest'Assemblea aveva più volte spostato in avanti - ha chiesto rispetto per il Parlamento. Qui infatti, signor Presidente, siamo di fronte non solo all'irresponsabilità di chi non è in grado di organizzare le proprie risposte alle richieste dell'Assemblea, ma alla cancellazione con un tratto di penna - voglio sottolinearlo, così ognuno di noi saprà di cosa sarà responsabile nel dibattito politico dei prossimi giorni - della discussione sulla proroga del mercato tutelato per fornitura di energia elettrica e gas. Stiamo cancellando - lo dico al Gruppo Forza Italia, che aveva presentato questi emendamenti - la proroga dello stato avanzamento lavori (SAL) al 30 giugno per il superbonus (ci sono decine di migliaia di italiane ed italiani che aspettavano queste risposte); stiamo cancellando le risorse per gli enti locali; stiamo cancellando le risorse per gli ecobonus; stiamo cancellando la riorganizzazione di Aifa, ma - guarda caso - eravate disposti a tenere in vita le assunzioni per Consob. Ora, signor Presidente, non so quale fosse il meccanismo che avevate deciso di utilizzare per stabilire le priorità, ma quello che è evidente è che ad un certo punto avete trascinato i lavori oltre i termini, salvo poi impantanarvi, per allungare i tempi del "no" alla fatturazione elettronica per i medici. (*Applausi*). Tutti noi qui sappiamo che il 90 per cento - forse anche 99 - dei medici fattura già o vorrebbe la fatturazione elettronica. Perché avete consentito a quel 10 per cento che non vuole la fatturazione elettronica di essere rappresentato da tutta la maggioranza in Parlamento? (*Applausi*). È proprio questo che avete fatto: avete preso in ostaggio i problemi reali del Paese per fare sponda a problemi che in realtà determinano buona parte dei danni che abbiamo.

Signor Presidente, concludo dicendo che il Governo è irresponsabile e che la destra sta bullizzando e violentando il Parlamento. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alle considerazioni dei colleghi Patuanelli e Boccia, peraltro anche per ricordare che proprio su questo provvedimento - non me ne vorrà se lo tiro in ballo - il Sottosegretario stesso si era solennemente (se questa parola ha ancora un senso) impegnato, credo in 6ª Commissione, dicendo che non sarebbe assolutamente stata posta la questione di fiducia, perché sarebbe stata una gravissima sconfitta, invece puntualmente la fiducia c'è. Non le abbiamo più contate, credo che sia la quarantaquattresima, una a settimana. Siamo quasi ai record storici.

Credo che sia molto vera la considerazione del collega Patuanelli che diceva che non potete ripararvi dietro al fatto che questa cosa è accaduta anche negli ultimi anni, perché avete condotto un pezzo di campagna elettorale (anche di post campagna elettorale) ricordando a tutti che c'era una grande novità, finalmente un Governo politico coeso che non avrebbe più avuto le difficoltà con le quali, invece, si sono inevitabilmente confrontati gli Esecutivi degli anni passati, che, come sappiamo, avevano una base parlamentare molto più ampia.

La verità è che questa ennesima fiducia dimostra quello che sta accadendo in queste settimane. Diciamocela tutta: o trovate una merce di scambio politica, come avete fatto sulla vergogna dell'autonomia differenziata in cambio di premierato, (*Applausi*), perché in quel caso, per l'appunto, avete fatto uno scambio e quindi non c'è bisogno di fare altro perché l'uno e l'altro elettorato vengono sufficientemente soddisfatti e in qualche maniera ingoiano il resto; oppure, quando non siete nelle condizioni di mettere in campo un elemento di scambio politico, ponete la questione di fiducia. Pertanto, come si vede, indipendentemente dai larghi numeri parlamentari, la maggioranza è molto meno coesa di come sembra, è molto più divisa di come sembra, è obbligata a ricorrere alla fiducia per nascondere questo elemento di divisione e lo fa anche in questo caso, non ci giriamo intorno. Infatti, nel momento in cui avete deciso, anche in questo caso segnando un elemento di assoluta novità, l'umiliazione del Parlamento e delle forze di maggioranza, decidendo che non possono nemmeno presentare emendamenti al disegno di legge di bilancio, segnando una clamorosa novità nella storia politica di questo Paese, ovviamente spostate gli emendamenti da altre parti per cercare qualche forma di composizione, ma poi, come si vede, non vi riesce. Mi sembra infatti che quanto sta accadendo in queste ore testimoni davvero una profonda incapacità di governare questo Paese, che invece meriterebbe ben altro. (*Applausi*).

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, di solito non mi associo a queste discussioni nelle quali si evidenzia che il Governo attuale ricorre esageratamente al voto di fiducia, anche perché io ho l'onestà intellettuale di ricordare che ho fatto parte della maggioranza di Governi che hanno fatto ricorso al voto di fiducia tanto quanto quello attuale.

Tuttavia - devo dire la verità - sono quasi contenta di vedere che lo stato comatoso dell'attuale maggioranza sia già conclamato dopo solo un anno di governo. Lo spettacolo a cui abbiamo assistito oggi, colleghi, va oltre il fatto che voi ricorriate al voto di fiducia, com'è naturale che sia; il fatto è che voi siete arrivati al voto di fiducia dopo liti esplicite fatte in maniera inequivocabile, peraltro sul niente. Questa è la ragione per la quale mi spiace che abbiate contratto la discussione, mi spiace che il Parlamento sia stato schiaffeggiato da un atteggiamento tutto sommato isterico della maggioranza. Ma dal punto di vista politico oggi sono contenta, perché voi i problemi li avete e li avete belli grossi e nella legge di bilancio questi problemi li vedremo tutti e vedremo anche se, ancora una volta, con l'artificio di nascondere la polvere sotto il tappeto, riuscirete a cavarvela all'ultimo minuto.

C'è un fatto, signor Presidente, che invece suscita il mio grande rammarico, ovvero che oggi il Gruppo che rappresento avrebbe proposto un emendamento relativo alla recente vicenda di Anila Grishaj, la ragazza che è morta schiacciata da un macchinario. Questo emendamento era una risposta immediata e forte a una mancanza che il Governo aveva avuto di recente, ma con il voto di fiducia oggi di fatto dobbiamo rinunciare a dare una possibilità concreta di far capire che non si può perseverare nella mancata salvaguardia e sicurezza dei macchinari. In ogni caso, seppure con un mese di ritardo, ci riproveremo nella legge di bilancio, augurandoci che non accada nuovamente che la maggioranza si dichiari dapprima a favore e poi faccia ritirare l'emendamento, perché questa volta vi assumerete tutta la responsabilità davanti al Paese. Su questioni come quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per le nostre ragazze e per chi in questo momento rischia davvero, il Gruppo che rappresento non farà alcuna mediazione, dovete dare una risposta e non nasconderete la polvere sotto il tappeto. Questa volta la responsabilità ve la assumerete tutta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5ª Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[PATTON \(Aut \(SVP-PATT, Cb\)\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON \(Aut \(SVP-PATT, Cb\)\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, desidero innanzitutto ringraziare il Vice Presidente della Commissione finanze e la relatrice per il lavoro che, ordinatamente e costruttivamente, eravamo riusciti a fare in Commissione e che purtroppo trova un epilogo che possiamo definire un po' indegno. Questo è doveroso ricordarlo.

In questo provvedimento ci sono articoli condivisibili perché dettati da mere ragioni di buon senso, ma ce ne sono altri che non dovrebbero stare in un proroga termini, poiché trattano questioni che meritano un riordino generale e ce ne sono altri ancora che riflettono il profilo regressivo in materia fiscale del Governo. La norma sulle criptovalute, a prescindere dalla scadenza, è uno scudo fiscale su una forma di transazione finanziaria adoperata anche dalle organizzazioni criminali internazionali per attività di riciclaggio e finanziamento del territorio e non è un caso che la Commissione europea abbia acceso un *alert* sulle criptovalute quale strumento per aggirare le sanzioni alla Russia.

Lo stesso vale per l'articolo 6, al netto delle questioni di coordinamento. Vogliamo nuovamente ribadire la nostra contrarietà al concordato preventivo biennale previsto dalla legge delega in un Paese dove il 13 per cento dei contribuenti versa il 62 per cento dell'Irpef. L'idea che lo Stato negozi con i soggetti che hanno eluso il fisco una specie di amnistia è la negazione di qualsiasi principio di uguaglianza fiscale e di giustizia sostanziale.

Allo stesso tempo, non si comprende la *ratio* alla base di alcuni articoli con un vero e proprio rischio di eterogenesi dei fini. È il caso dell'articolo 7, che anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre il termine di utilizzabilità dei crediti d'imposta per il contrasto al caro energia delle imprese. Lo ha denunciato Confesercenti durante le audizioni in Commissione: considerando che tali crediti possono essere ceduti, è evidente che con l'anticipo molte delle imprese possano

trovarsi nella situazione di incapacienza da compensazione. È il caso dell'articolo 15 in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato d'insolvenza.

La proroga di ulteriori ventiquattro mesi per il completamento della cessione dei complessi aziendali non tiene conto dei creditori che rischiano quindi di veder pregiudicata la loro posizione. Meritava invece un ragionamento strutturale la norma sul lavoro agile; se la proroga indubbiamente risponde all'esigenza reale di una parte del mondo del lavoro, proprio per questo occorre superare la logica emergenziale, individuando uno specifico fondo che permetta di ricorrere al lavoro agile sulla base di specifiche esigenze e i cui eventuali risparmi potrebbero essere adoperati per altre finalità.

Insomma, Presidente, c'è da essere preoccupati per le modalità con cui il Governo si sta muovendo sui temi economici, la frammentarietà delle misure, la tendenza a rinviare i problemi, la mancanza di una logica programmatica, l'assenza di una politica per lo sviluppo e la crescita economica.

Tutti gli attori interpellati in questi giorni sulla legge di bilancio fotografano questo quadro; lo fa l'Ufficio parlamentare di bilancio, denunciando la mancanza di programmazione, l'incertezza delle risorse o la loro inadeguatezza per alcune delle misure annunciate, lo fanno i sindacati che denunciano la mancanza di misure per restituire potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati e lo fa Confindustria che lamenta assenza di misure a sostegno degli investimenti privati e soprattutto di una strategia finalizzata alla crescita e alla competitività. Presidente, non basta dire infatti che le risorse sono poche e che il quadro internazionale è difficile per giustificare una simile politica economica. Le risorse si reperiscono contrastando l'evasione fiscale, uscendo dalla logica pilatesca dei tagli lineari, mettendo in campo politiche che facciano da moltiplicatore economico, sfruttando appieno il PNRR.

Le risorse si reperiscono assumendo scelte politiche e non assecondando bisogni elettorali che sono quelli che fino ad ora hanno guidato l'Esecutivo, si tratti della riforma fiscale, della legge di bilancio e anche di questo provvedimento.

Annuncio pertanto il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento e, ovviamente, sulla fiducia. (*Applausi*).

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, ho già detto in parte quello che penso e, cioè, che non mi stupisce il fatto che oggi ci sia l'ennesima fiducia. Mi preoccupa però, e da un certo punto di vista mi rallegra, il fatto di vedere che questa maggioranza sia sostanzialmente in grande difficoltà anche su questioni tutto sommato non così rilevanti, come provvedimenti di altra natura.

Peraltro a questa considerazione metodologica e politica, voglio ricollegare un'altra considerazione che sarebbe valsa comunque, a prescindere dalla fiducia; noi siamo di fronte all'emanazione di un decreto-legge proroga termini di fatto a pochissimi mesi dal precedente.

Quello che quindi aggiungo alle considerazioni fatte prima è che non solo non vedo una grande lucidità nella gestione politica, ma colgo anche una decisa improvvisazione nel mettere a fuoco e in linea i temi. È chiaro infatti che un provvedimento di questo genere, a così breve distanza dall'altro, evidenzia una mancanza di capacità di impostazione. Ci sono al suo interno elementi di vario genere; dai mutui *under* trentasei alla rimessa in termini dei soggetti colpiti dall'alluvione. E ancora ci sono l'anticipo termini per utilizzare i crediti di imposta, elementi riconducibili alla questione del lavoro agile, l'ennesima proroga sulla questione degli organi Aifa e tutte le questioni legate al pagamento delle supplenze dei precari della scuola. Ci sono inoltre le attività emergenziali sulla crisi in Ucraina e temi legati alla cessione dei complessi aziendali. È chiaro che, su vicende come queste, una forza politica responsabile, non ideologica e non necessariamente contro come la nostra, che valuta singolarmente proposta per proposta, in un quadro di fedele opposizione con la capacità di guardare agli interessi del Paese (stiamo parlando magari di un metodo che non è eccezionale, ma comunque di provvedimenti che in alcuni casi possono addirittura dare una mano a situazioni di difficoltà), avrebbe avuto un atteggiamento laico.

Tanto più che avevamo in mente, in questo provvedimento, di farci carico della questione cui accennavo prima e che voglio riprendere, perché, quella sì, per noi è una priorità assoluta. Nel 2021 Luana D'Orazio è morta schiacciata da un macchinario e solo pochi giorni fa, il 14 novembre, un'altra lavoratrice, Anila, di ventisei anni, è morta schiacciata da un macchinario. (*Brusio*). Scusate, colleghi, capisco che il tema possa non interessare, ma a me sembra abbastanza singolare che voi chiacchieriate di fronte a questi argomenti. Io penso che

si debba necessariamente fare il punto su quello che è accaduto. Lo dicevo prima e lo dico ora più puntualmente. Il 4 maggio 2023, durante la discussione del decreto lavoro, avevamo avuto un assenso da parte della Commissione competente, con il coinvolgimento anche della ministra Calderone, su un emendamento che prevedeva che i datori di lavoro mettessero una sorta di dispositivo di blocco su quei macchinari che potevano ingenerare situazioni come queste. Di fronte a questo parere positivo, eravamo tutti molto soddisfatti e molto contenti di aver potuto contribuire a una piccola cosa utile nel Paese.

Però la maggioranza, immediatamente dopo l'approvazione, magari a seguito di qualche protesta dei datori di lavoro, ha deciso di ribaltare il parere e di estrapolare l'emendamento dal testo generale. Ora, io capisco perfettamente che, per cercare di creare un positivo sistema di aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, bisogna incentivare il cambiamento dei macchinari e quindi magari farsi carico di provvedimenti economici a sostegno. Lo faremo nella legge di bilancio, descriveremo ogni forma di incentivo. Tuttavia, rifiutarsi di guardare il problema e addirittura, successivamente all'approvazione, votare contro un emendamento per stralciarlo è un atto vergognoso e indecente. Su questo punto credo che avremmo sicuramente fatto una cosa positiva se oggi l'Assemblea avesse potuto valutare l'appropriatezza dei provvedimenti, in uno schema libero da ideologismi, provando magari a migliorare questo atto, con un intervento ulteriore, però tanto importante per dare la sensazione che la politica guarda a quello che accade nel Paese, se ne fa carico con grande senso di responsabilità e prova a trovare delle soluzioni, anche quando le questioni sono complesse.

Naturalmente, quando parlo di questi temi, ne parlo sapendo che in quest'Aula ci sono delle persone che più di me hanno sensibilità e competenza (penso ad Annamaria Furlan e alla senatrice Camusso). Quindi c'è la massima disponibilità a unire le forze e a lavorare perché un intervento sia il più possibile completo. Però questa libertà di movimento, che è mancata nella decisione del decreto attuale, non ci consente di fare quell'intervento e non ci consente nemmeno di giudicare singolarmente le questioni, senza pregiudizio e senza ideologia, perché ovviamente non voterò a favore della fiducia nemmeno sotto tortura. In questo Paese è chiaro che, dal mio punto di vista, un Governo con una matrice di destra così sbilanciato e con un'incapacità di produrre crescita, occupazione e miglioramenti per il Paese è un Governo rispetto al quale noi siamo saldamente all'opposizione.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15)

(Segue PAITA) Quindi voi avete fatto due danni: a voi stessi, perché avete evidenziato che i problemi li avete e sono piuttosto seri; al Paese, perché non avete consentito che venisse inserita oggi una norma sensata, che sarebbe stata tempestiva rispetto a quello che è accaduto nei giorni scorsi, considerati il dolore di quella famiglia e quello di tutti quei lavoratori che sono incorsi in incidenti nei luoghi di lavoro. In più, non ci avete nemmeno consentito di valutare in maniera il più possibile spassionata le singole voci dentro un decreto-legge *omnibus* di proroga termini.

A proposito dello sciopero che ha voluto Landini e che il ministro Salvini non è riuscito a evitare, sono quattro giorni che non si parla sostanzialmente di altro che di un Paese in una morsa anche in questo caso ideologica: da una parte, un sindacato che si schiera contro una manovra ancor prima di conoscerla; dall'altra parte, un Ministro che pensa di affrontare con il pugno duro ogni questione, lasciando invece del tutto inalterati i problemi seri che l'Italia ha in termini di trasporti. Colleghi, muoversi con un treno ormai è diventata un'impresa nella quale è difficile riuscire. (*Applausi*). Altro che Salvini che risolve i problemi e sblocca le opere; andatevi a guardare i dati e i bilanci di Rete ferroviaria italiana (RFI): sono tutti i bilanci in cui le opere non stanno partendo. Si continua a fare il gioco delle tre carte con il PNRR, ma di opere nel Paese non ne partono. Vi sfido su questo punto: se mi portate a conoscenza un'opera sola che sia partita con questo Governo, sono disponibile a qualsiasi confronto pubblico in qualsiasi sede. Siccome è evidente che non siete in grado di produrre meccanismi di semplificazione e di miglioramento della parte autorizzativa, e che state bloccando l'economia e i trasporti in questo Paese, il gioco delle parti continua a farla da padrone.

Noi, piuttosto che stare dalla parte di chi sciopera senza sapere i contenuti della manovra e di chi invece usa il pugno duro, stiamo dalla parte dei cittadini e vorremmo che in questo Paese riuscissero a prendere un taxi, un treno, una metropolitana, oppure che potessero andare al lavoro in sicurezza, che è un bisogno primario, essenziale e inalienabile delle persone che lavorano. Siamo invece costretti a vedere lo spettacolo di una maggioranza che, siccome non sa se prenderà il treno questa sera, perché domani non è certo che con lo sciopero ci saranno i treni, mette la fiducia su un provvedimento. Glielo dico sinceramente, signor Presidente: a

me cadono le braccia, soprattutto per il Paese, perché questa non è affatto la politica che l'Italia si aspetta e di cui l'Italia ha bisogno. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo provvedimento su cui oggi, come è stato ricordato, è stata posta la fiducia sono già intervenuto ieri su molti punti di merito. Come già sottolineato ieri, l'altro ieri e nei giorni scorsi, siamo di fronte a una situazione in cui questo Governo procede di decreto in decreto, di fiducia in fiducia (siamo alla quarantatreesima o alla quarantaquattresima fiducia).

Questo provvedimento, che precede quello fiscale e la legge di bilancio, sostanzialmente doveva affrontare alcune questioni, a partire dal fatto che si parla di proroghe su temi di per sé importanti, ma il problema è che nessuna delle questioni importanti è stata affrontata o, perlomeno, a nessuna è stata data o verrà data una risposta.

Se si discute nel merito e si guarda ai provvedimenti in campo, è chiaro che si parte da una questione che riguarda molti cittadini, giovani, precari, famiglie, in particolare con un basso reddito. Per esempio, su tutto il sistema della casa e degli affitti, niente è stato affrontato e niente verrà affrontato, perché nei provvedimenti in corso non c'è una risposta alla questione degli affitti, non c'è una risposta sul fondo morosità incolpevole.

In questo provvedimento c'è, sì, una previsione riferita all'acquisizione della prima casa, rivolta ai giovani fino a trentasei anni, ma io questo lo voglio dire: vi sciacquate la bocca sulla questione della natalità, ma vorrei capire che cosa offriamo ai giovani e alle giovani per favorire questa famosa natalità? State pensando di dare un *bonus*, quando nasce un figlio, magari per comprare la carrozzina o qualcos'altro?

Certo, meglio avere qualcosa che niente, ma non c'è una politica. Il punto è che bisogna costruire un messaggio di fiducia perché qualcuno si impegni. Ad esempio, oltre a non avere alcuna politica sulla questione della casa e delle condizioni in cui costruire una famiglia, c'è il problema, ancora più grosso, della precarietà. Su questo terreno non viene data nessuna risposta, in nessuno dei provvedimenti. Io cerco di fare un ragionamento complessivo, perché in nessuno di questi provvedimenti c'è una risposta a questo dato della precarietà.

La precarietà è la certezza. E precarietà vuol dire bassi salari e un basso introito. Non basta pensare che si può dare una risposta parziale e temporanea con il cuneo fiscale. Io insisto sul problema dei salari, sul problema delle retribuzioni, sul fatto che c'è una povertà economica di migliaia, milioni di persone, cui si dà risposta solo se si aumenta in modo strutturale il salario. E il salario lo si aumenta in due modi: il primo è l'aumento della paga oraria, con un trasferimento che deve avvenire dal capitale al lavoro; il secondo riguarda la questione della stabilità.

Qui, addirittura, siamo all'assurdo. Noi lasciamo andar via delle persone che, assunte come precarie, sono state inserite nel ciclo della macchina amministrativa, ad esempio nei Comuni, hanno imparato un mestiere, hanno conosciuto la macchina amministrativa e possono dare un contributo. Invece, devono cessare la loro attività perché assumiamo altri soggetti. Quindi, noi produciamo continuamente precarietà.

Ma l'altro punto importante è che, sostanzialmente, noi produciamo un disamoramento. La gente perde fiducia e senza la fiducia non si cambia nulla. Io sono tra quelli che pensa che l'esistenza di un Governo politico sia un fatto positivo. Io la penso così; so che anche altri la pensano così, mentre altri no. Io, però, penso che la politica sia passione, ovviamente idealità e diversi punti di vista.

Rivendico tale posizione con grande forza e non ho proprio nessun timore, non in termini ideologici. A tale proposito, infatti, smettiamo di accusare la questione ideologica, di affermare che non siamo né di destra né di sinistra. Non è vero, perché ci sono visioni diverse della società e della vita; io rivendico tale diversità ideologica, in quanto necessaria per poter avere un minimo di passione dal punto di vista politico e credere in un possibile cambiamento. Questa, ovviamente, è la mia convinzione.

Detto questo, il problema è che noi invece produciamo disinteresse, disamoramento. Noi prepariamo migliaia di giovani che vanno a scuola e poi trovano un posto di lavoro in altri Stati. Le nostre intelligenze se ne vanno. Perché non restano in Italia? Perché non hanno nessuna possibilità per il futuro. Se hanno bassi salari e precarietà, decidono di andare dove possono realizzare meglio la loro professione, dal punto di vista sia economico che sociale. Questo mi pare evidente. Questo è il dato. Allo stesso modo, non si affronta per niente, ad esempio il

tema della precarietà, di cui ho detto prima, né la questione economico-salariale o anche la questione del Governo e del coinvolgimento dei Comuni. Francamente, in questi mesi, piano piano, sono stati smantellati tutti i momenti di concertazione, coinvolgimento e coesione, per far partecipare, ad esempio, le autonomie locali e i Comuni. Questi ultimi in questo provvedimento hanno chiesto molte cose, ma voi gli avete messo due dita negli occhi. Questo è il risultato. Intendo dire che molte cose non sarebbero costate assolutamente nulla in termini economici, mentre sono molto importanti in tema di coinvolgimento. L'avete fatto col PNRR, smontando tutti i tavoli di concertazione o di coinvolgimento (e ne paghiamo il prezzo anche in termini di capacità di fare progetti che possano essere concretamente realizzati), e lo continuate a fare in questa direzione. Parlate di autonomia: altro che autonomia, qui c'è una centralizzazione: da una parte lo Stato centrale e, dall'altra, le Regioni. La vera storia di questo Paese sono i Comuni, che vengono messi sempre messi come ultima ruota del carro.

Questo è il dato fondamentale che emerge da quanto fate, altro che capacità di autonomia, che nel nostro Paese è fatta principalmente dai Comuni. Si è deciso invece di fare l'autonomia differenziata, la cui discussione in Commissione è ormai terminata. Abbiamo inventato Regioni che magari non c'erano, ma i Comuni vengono sostanzialmente penalizzati.

Andiamo avanti: in questi mesi e in questo anno, ad esempio, abbiamo affrontato tante volte in modo molto parziale, senza dare alcuna risposta, anche un altro tema, che non è affrontato neanche nella manovra finanziaria (com'è stato sottolineato anche nelle audizioni, durante le quali addirittura siamo stati pregati di affrontarlo): ci sono molti cantieri fermi da mesi; indipendentemente da come la pensiamo sulla questione del superbonus, il problema è come diamo risposta alle migliaia di imprese che rischiano di fallire, alle migliaia e migliaia di lavoratori che rischiano di rimanere per strada e ai cittadini che hanno investito quattrini nella ristrutturazione della propria casa e che rischiano di ritrovarselo non finita e con i ponteggi.

Ecco, se dobbiamo discutere - come si dice - del decreto-legge proroghe per affrontare questi temi, diamo almeno una risposta.

Concludo sulla questione dell'energia: non mi stancherò mai di ricordarvi che ho iniziato a porvi il problema un anno fa. Lo si vuole ridurre dando un segnale strutturale sulla riduzione del costo energia? Riduciamo l'IVA sulle accise? Questo è quanto si può fare prima di tutto. Lo prevede addirittura una sentenza della Corte della Corte costituzionale del 1996, quindi per favore, se vogliamo affrontare questo tema, affrontiamolo seriamente, perché si tratta di una tassa su una tassa, cosa che non è corretta. Affrontiamolo quindi prevedendo una volta tanto qualche soluzione strutturale, non sempre soluzioni tampone. (*Applausi*).

[LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTITO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, innanzi tutto tengo a ringraziare di cuore il Presidente, la relatrice, l'intera Commissione finanze e anche tutti i funzionari, che ci hanno supportato con competenza durante tutto l'esame del provvedimento.

Quello su cui è stata posta la questione di fiducia non è il consueto decreto-legge di proroga dei termini, ma, considerate le diverse norme fiscali e sociali che contiene, si tratta di un provvedimento con un orizzonte d'intervento molto più ampio, che vogliamo rivendicare sia sotto il profilo del merito, che sotto il profilo del metodo.

In queste settimane, abbiamo stabilito un *modus operandi* che ha portato a un miglioramento del testo che è approdato oggi in Aula. È stato svolto un lavoro emendativo importante, che ha lasciato spazio a tutte le forze politiche. Per questo va ringraziato anche il Governo, che ha seguito un lungo confronto in Commissione.

L'altro aspetto di cui mi preme parlare, però, è quello del merito e su questo credo che Forza Italia abbia fatto un lavoro importante, consentendo al decreto-legge di essere licenziato oggi qui in Senato in una versione migliore e soprattutto più incisiva.

La Commissione finanze, durante il suo esame, ha inoltre introdotto ulteriori modifiche di iniziativa parlamentare: ne cito solo alcune d'iniziativa dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

La Commissione finanze ha approvato, su nostra iniziativa, una proroga per i contratti di locazione delle unità immobiliari in regime di edilizia agevolata ai militari e agli uomini delle Forze di polizia, consentendo loro la prelazione sull'acquisto quando gli immobili vengono posti sul mercato. C'era il rischio che questi servitori dello Stato venissero cacciati dalle abitazioni nelle quali vivono da molti anni.

Un altro tema è quello della formazione di chi si impegna nel salvamento in acqua dei bagnanti, per individuare i soggetti più adatti a fornire la più opportuna formazione. Servivano norme

per dare maggiore certezza a questo percorso di formazione e le abbiamo introdotte. È un lavoro importantissimo quello di salvare vite in pericolo, che non si può lasciare sicuramente all'improvvisazione.

Vorrei poi ricordare la norma che consente la migrazione di dati della pubblica amministrazione sul *cloud* nel tempo necessario a completare queste operazioni, per renderla efficiente e soprattutto più sicura. Vi è poi una proroga che consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei diversi combustibili energetici per le imprese del settore del cemento. Si tratta di una norma fondamentale per queste aziende energivore, in un momento in cui i prezzi dei prodotti energetici sono ai massimi livelli per un comparto che è il motore del settore delle costruzioni e che contribuisce a una larga parte del PIL italiano.

In Commissione finanze abbiamo poi introdotto una norma che ci è stata chiesta dai Comuni, che riguarda la semplificazione del prospetto delle aliquote IMU e con essa anche la proroga della revisione della spesa dei Comuni che necessitano di più tempo per individuare il complesso delle spese da razionalizzare. Resta fermo che non verrà toccata né la spesa per i diritti sociali, né le politiche sociali e la famiglia.

Nel testo del decreto-legge il Governo ha individuato innanzitutto la necessità di prorogare fino alla fine dell'anno la misura del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa sulla quota capitale dei mutui destinati alle giovani coppie fino a trentacinque anni e ad altri soggetti fragili. È un provvedimento che ha funzionato, posto che nel primo semestre di quest'anno hanno usufruito di questa possibilità quasi 35.000 mutuatari. Gli stanziamenti sul Fondo sono pari a 505 milioni nel 2023; si stimano acquisti di immobili per circa 12 miliardi di euro, posto che le garanzie coprono una quota del mutuo e le escussioni, fortunatamente, sono poche.

Viene inoltre spostato il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva al 14 per cento sulle cripto-attività per le quali era stata prevista, come ricorderete, una rateizzazione. Sono quindi stati rimessi in termine fino a ottobre tutti coloro che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia a luglio di quest'anno, non erano riusciti ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per le assicurazioni obbligatorie che erano in scadenza, come ricorderete, a fine luglio.

Sono prorogati anche i termini delle condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali per le cessioni e assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. È stato differito il termine che ora consentirà, in caso di variazione dell'IBAN, l'accredito dell'indennizzo del fondo indennizzo risparmiatori (FIR), spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, come ampiamente illustrato in discussione generale dal senatore Zanettin. Inoltre, i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno adempiere agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente entro un termine più congruo. Viene inoltre anticipato il termine di utilizzabilità dei crediti d'imposta destinati a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas sostenuti dalle imprese in questo primo semestre 2023. Viene prorogato il termine per completare il programma di cessione di complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

Insomma, pur nella varietà delle norme in esso contenute, il decreto-legge contiene tante disposizioni che consentiranno alla macchina pubblica di funzionare meglio a favore dei cittadini e consentirà alle imprese di operare meglio nei propri settori economici. Come ho già detto (ma intendo in questo momento ribadirlo) molte modifiche sono state proposte proprio dai senatori del Gruppo Forza Italia, che hanno lavorato in perfetto accordo con il Governo. Per questa ragione annuncio il voto convintamente favorevole dei senatori di Forza Italia sulla fiducia posta dal Governo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

TURCO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, mi preme innanzitutto ringraziare il vice presidente Melchiorre, la relatrice Zedda, tutti i componenti della Commissione e anche il sottosegretario Freni perché, grazie al lavoro proficuo che abbiamo svolto, il provvedimento, che è arrivato in Commissione finanze abbastanza scarso di soluzioni, ne è uscito migliorato, anche grazie all'apporto delle opposizioni. Volevo quindi ringraziare a questo punto sia la Commissione che il Governo per aver accolto anche gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. Ne vorrei ricordare alcuni. In particolar modo, vorrei menzionare la cosiddetta nuova legge Sabatini, che il Governo aveva dimenticato di prorogare già prima di giugno 2023; il *payback* sanitario, che abbiamo a questo punto rinnovato; il fondo per i minori vittime di violenza. In particolar modo, vorrei evidenziare la proroga del Tecnopolo del Mediterraneo, con riferimento al quale inviterei il

Governo a dare seguito, procedendo alla nomina della *governance*, che attendiamo già da oltre un anno e mezzo.

Entrando nel vivo del provvedimento, con l'ennesima fiducia che il Governo ha posto su questo provvedimento, si impedisce innanzitutto al Senato e quindi al Parlamento di migliorare ancora il provvedimento che quindi, nella sua complessità, risulta non sufficiente e non idoneo a risolvere i problemi dei cittadini e soprattutto delle imprese. Questo è l'ennesimo provvedimento d'urgenza che manca di una visione e di un sistema di soluzioni al problema economico e al problema sociale del Paese. Si tratta inoltre di un decreto-legge che anticipa la legge di bilancio, quello che avverrà poi nella prossima manovra, perché questo provvedimento, che nasce come decreto proroghe normative e versamenti fiscali, si trasforma in un vero e proprio decreto di tagli di tasse, ma allo stesso tempo non dimenticate i favori agli evasori. (*Applausi*).

Anche in questo provvedimento dimostrate tutta la miopia di cui l'Esecutivo ha dato prova in oltre un anno di governo, perché di fronte ad un Paese che ormai è in stagnazione, con una produzione industriale che a settembre è crollata del 2 per cento, con consumi che sono crollati, con una crescita economica che è partita da uno zero virgola ma sempre più sta perdendo la virgola e si avvicina allo zero, il Governo festeggia il giudizio stabile di alcune società di *rating*. Vorrei, però, ricordare che il giudizio stabile lo abbiamo sempre avuto, almeno negli ultimi anni, e dopo il giudizio stabile c'è il precipizio, per cui non ci sarebbe nulla da festeggiare. (*Applausi*). Forse ciò che andrebbe festeggiato è che se le società di *rating* hanno dato questo giudizio stabile sui conti pubblici, significa che non esiste nessun buco di bilancio paventato dal Governo e da molti Ministri. (*Applausi*). Allo stesso tempo, finalmente anche il ministro Giorgetti ha tolto la maschera, perché proprio ieri in audizione ha affermato che questa è una legge di bilancio austera nei confronti di famiglie e imprese, perché prevede dei tagli. Ha parlato di tagli ai Ministeri per 9 miliardi, di tagli agli enti locali per 2,5 miliardi nei prossimi anni, di tagli anche al fondo morosità affitti per quanto riguarda gli enti locali. Il Ministro ha detto anche una cosa importante che noi però non condividiamo e cioè che la prossima legge di bilancio sarà invece espansiva nei confronti dei lavoratori. Peccato però che i lavoratori protesteranno, nei prossimi giorni e settimane, in tutte le piazze d'Italia. Peccato anche che l'OCSE abbia certificato che i salari sono fermi da oltre venti anni e nell'ultimo dato abbia certificato anche che i redditi delle famiglie italiane si sono ridotti dello 0,3 per cento (*Applausi*) rispetto a una crescita della media europea pari allo 0,5 per cento.

Detto questo, entrando nel vivo del provvedimento, io l'ho definito un "decreto tagli, tasse e favori agli evasori". Cercherò a questo punto di dimostrarvi quanto da me evidenziato.

Sul fronte casa vi è anzitutto una pioggia di tasse; non rinnovate infatti una serie di agevolazioni sulla casa. Partiamo dalla cedolare secca; non prorogate l'aliquota al 21 per cento e nella legge di bilancio portate l'aliquota sugli affitti brevi al 26 per cento. Non cancellate le ritenute fiscali sui bonifici parlanti legati ai *bonus* edilizi; anzi, non solo non cancellate, ma aumentate una inutile ritenuta fiscale, in relazione anche all'introduzione della fatturazione elettronica, dall'8 all'11 per cento. Questa misura sulle ritenute fiscali e sui bonifici parlanti era stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale nel campo dell'edilizia prima dell'introduzione della fatturazione elettronica. Oggi, con questa misura di aumento della ritenuta fiscale, andate a compromettere la liquidità di migliaia di imprese edili che vedranno ridotte le loro entrate commerciali.

Non confermate poi l'imposta sul valore degli immobili all'estero; anzi, aumentate, anche qui, l'imposta dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento. Non prorogate l'agevolazione sulla detrazione IVA per gli acquisti di immobili di classe A e B, tagliate i *bonus* mobili, portandoli da 8.000 a 5.000 euro, non rinnovate il potenziamento del fondo per la sospensione delle rate dei mutui.

Sulla casa però non finisce qui. Il senatore Lotito parlava di grande successo del Governo e della maggioranza con riferimento ai giovani, agli *under* trentasei, sul rinnovo e sulla proroga del fondo di garanzia dell'80 per cento. Attenzione; la maggioranza e il Governo hanno dimenticato di rinnovare le agevolazioni sulle imposte di registro, sulle imposte ipotecarie e su quelle catastali. Sono tali agevolazioni che hanno permesso ai giovani di acquistare gli immobili e non solo la garanzia sull'immobile.

Presidente Lotito, sa quanto viene a costare in più acquistare una casa per un giovane *under* trentasei del valore di 250.000 euro? Più 10.250 euro. State andando a mettere le mani nelle tasche dei giovani. (*Applausi*).

Sul fronte famiglia non rinnovate lo sconto sulle accise del carburante, non confermate l'IVA ridotta del 5 per cento sui prodotti dell'igiene intima e dell'infanzia, riportandola al 10 e al 22 per cento. Mettete le mani nei portafogli delle donne; una vergogna. (*Applausi*).

Sempre sul fronte famiglia, non rinnovate il mercato protetto per quanto riguarda il *bonus* sociale energia; attenzione, altri Paesi europei hanno ricevuto la proroga da parte della Commissione europea in tempi molto ristretti. Sono mesi che andate a interloquire con l'Europa e l'Europa non vi sta dando l'autorizzazione. Questo dimostra la vostra incapacità e la vostra non credibilità a livello internazionale.

E sempre sul fronte famiglia, non fate nulla contro il caro mutui e il caro affitti e, nello stesso tempo, rinunciate a prelevare dalla norma sugli extraprofitti delle banche; neanche un euro riuscirete a prelevare, per cui saranno una norma e un gettito che vedremo solo con il binocolo. Sul fronte imprese, c'è innanzitutto la mancata proroga del superbonus 110 per cento, che avete sostenuto in campagna elettorale e adesso infangato con una falsa narrazione (altro che buco di bilancio). Dopodiché non andate a prorogare l'ACE, l'aiuto alla crescita delle imprese, e sottraete al mondo delle imprese oltre 4,5 miliardi. Non rinnovate i crediti d'imposta su formazione, ricerca e transizione 4.0; nello stesso tempo, il concordato preventivo biennale, che avete sbandierato quale misura contro l'evasione fiscale, sapete a chi sarà applicato? Ai contribuenti affidabili, a quelli che hanno un indicatore ISA superiore all'8 per cento, ovvero a chi già paga le tasse. Sarebbe forse stato più opportuno andare ad applicare questo strumento, che avete definito anti-inflazione, agli inaffidabili per il fisco e non agli affidabili.

Concludo, Presidente. Sul fronte evasione c'è l'ennesima sanatoria per gli evasori cosiddetti digitali, cioè per coloro che hanno realizzato plusvalenze dalle criptovalute e - ahimè - hanno dimenticato di dichiararle e di pagare le tasse.

Dichiaro pertanto il voto contrario del MoVimento 5 Stelle e concludo facendo riferimento ad una frase di François de La Rochefoucauld, in tema di ristrettezza mentale e di mancanza di visione: «Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che è oltre la loro portata». (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Grazie, Presidente. Noi viviamo una congiuntura economica complicata e con la proroga dei termini normativi e fiscali il Governo fa un passo avanti importante nella giusta direzione, per rispondere alle istanze di famiglie e aziende, che in questi anni stanno affrontando sfide enormi, conseguenti prima alla pandemia e poi alla crisi innescata dai conflitti in corso, ma anche dai cambiamenti climatici e soprattutto dall'inflazione.

Il decreto-legge in questione si compone di 17 articoli e contiene numerose proroghe di termini normativi e versamenti fiscali. L'obiettivo è quello di alleviare parzialmente la pressione fiscale sui cittadini, diluendo i termini dei versamenti ed ampliando invece le tempistiche a disposizione per usufruire di facilitazioni e garanzie. Come accade in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, per cui è previsto lo slittamento al 31 dicembre (prima era il 30 giugno) dell'estensione della garanzia massima all'80 per cento a valere sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, con specifici requisiti di reddito ed età (i giovani di età non superiore ai trentasei anni e le giovani coppie con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui). Il fondo di garanzia è uno strumento importante, che ha ricadute sia sulle famiglie, sia sul settore dell'edilizia (parliamo sempre di famiglie e di imprese).

Un occhio di riguardo è stato riservato anche a chi, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non ha potuto effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza dal 4 al 31 luglio; versamenti che, con la proroga, saranno considerati tempestivi anche se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

Il provvedimento prende anche in considerazione le società. In questo ambito viene prorogato al 30 novembre il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni non strumentali ai soci e quelle di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, viene anche prevista la rimodulazione del versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, sempre entro il 30 novembre 2023. Sempre per andare incontro alle esigenze delle categorie più fragili, viene prorogato lo *smart working* per questi soggetti, che potranno usufruirne per tre mesi in più, fino al 31 dicembre (il termine era il 30 settembre). Un'altra proroga riguarda un altro ambito importante della nostra società, ossia il mondo della scuola: viene infatti autorizzata fino al 31

dicembre la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

Nel corso dell'*iter* sono stati numerosi gli interventi emendativi da parte di tutti i Gruppi. Anche la Lega ha integrato il contenuto del decreto stesso con emendamenti che hanno come obiettivo il sostegno a famiglie ed imprese. La parte più importante è quella relativa alle infrastrutture digitali, l'acquisto di beni e servizi strumentale alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la digitalizzazione dei provvedimenti. A tal proposito, ricordo l'emendamento in modifica al decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13: è fondamentale, nel caso del Piano di ripresa e resilienza, spendere bene le risorse e utilizzare questo strumento per allenarsi a operare e ad agire in modo programmatico e attento sul tema degli aiuti di Stato, operando in modo preventivo.

Altro argomento importante è il fondo di solidarietà comunale. A questo proposito, grazie anche a un nostro emendamento, è stato prorogato al 30 ottobre il termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardante le risorse integrative assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati risultati.

Tra i temi affrontati, vi è anche quello - sembra vecchio nel tempo, ma è sempre attuale - delle quote latte, che ci sta a cuore perché tocca molte aziende del settore dell'allevamento che, oltre alle difficoltà dovute alla crisi, in questi mesi sono costrette anche a sostenere il peso dei rimborsi. Nelle campagne, nei periodi compresi tra il 1995 e il 1996, e tra il 2008 e il 2009, l'Italia avrebbe infatti applicato regole di compensazione non corrette rispetto a quanto previsto dai regolamenti comunitari, fissando criteri di priorità nell'attribuzione delle quote inutilizzate, non in linea con tre sentenze della Corte di giustizia europea. L'emendamento approvato prevede la riapertura dei termini di accesso alle misure di rateizzazione dei debiti. La proposta si inserisce nel percorso già avviato per chiudere in parte la vicenda.

Sulla programmazione regionale interviene, anche qui, un emendamento proposto dal nostro Gruppo, che prevede che, in attesa dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* dell'Unione europea, si possa lavorare a basso rischio per quanto riguarda i termini in essere.

Abbiamo poi portato avanti l'emendamento con cui viene individuata l'entrata in vigore del divieto a partire dal terzo mese successivo a quello dell'approvazione di un sistema di certificazione a basso rischio, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. In tal modo vogliamo tutelare una filiera importante per il settore economico ed energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione alla tutela ambientale, evitando nell'immediato di alimentare ulteriormente la crisi energetica in cui versa il Paese.

Vorrei ringraziare il Presidente e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni, perché, grazie al suo impegno e anche a quello della Commissione, siamo oggi in Aula con il testo A che è stato approvato, dal punto di vista emendativo, dalla Commissione.

In conclusione, sappiamo che il nostro Paese attraversa un periodo di grande incertezza, di cui ancora non si intravede la fine e che pesa anche sui conti pubblici. Per questo, nonostante le difficoltà, occorre intervenire con ogni strumento a disposizione per sostenere le famiglie e le imprese a basso reddito, i ceti medi, nonché il mondo del lavoro, al fine di garantire l'occupazione e di far crescere l'economia e il benessere generale. Un passo alla volta, la Lega e il Governo portano avanti un programma per supportare famiglie, imprenditori, artigiani, commercianti, partita IVA, e per rendere l'Italia un Paese più moderno e sicuro, a misura di famiglia, con al centro il lavoro.

Il fine ultimo della politica deve essere il bene del Paese e il benessere dei suoi cittadini: questo l'obiettivo che guida da sempre la nostra azione. C'è una frase, che io credo sia importante ricordare in questo Parlamento, di Luigi Einaudi, che deve ispirare l'azione nostra, l'azione del Governo: il denaro dei contribuenti deve essere sempre sacro. E con questo monito, io dichiaro, su questo importante provvedimento, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

TAJANI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, credo che il sottosegretario Freni e il Governo possano testimoniare il fatto che il nostro Gruppo si era accostato con spirito costruttivo all'*iter* di questo provvedimento, nella consapevolezza che, insieme al decreto fiscale, che discuteremo a breve, esso costituisce l'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, prima della legge di bilancio.

Ed è proprio per gli evidenti limiti di quest'ultima, emersi anche durante le audizioni, e per le scelte nel merito e nel metodo che il Governo ha fatto nella presentazione della manovra, che provvedimenti come questo si sono caricati di aspettative e attese da parte degli enti locali, del mondo economico e delle imprese e dei cittadini ed evidentemente anche delle forze politiche, *in primis* quelle di maggioranza, che hanno caricato il provvedimento di tutte le attese tradite dei propri rispettivi elettorati.

Siamo quindi arrivati alla non edificante rappresentazione di oggi, con le tensioni nemmeno troppo mascherate tra maggioranza e Governo, e poi al voto di fiducia. Dopo settimane di tentennamenti, fughe in avanti e marce indietro, sempre da parte della maggioranza, non solo le aspettative delle forze politiche, ma anche i reali bisogni di protezione sociale e di crescita economica, cui la legge di bilancio non corrisponde, vengono in grandissima parte disattesi, anche nel testo che oggi è arrivato in Aula, così come emendato dalla Commissione.

Le richieste e le esigenze degli enti locali hanno trovato modestissima o nessuna accoglienza nel testo. Si continua a proseguire con un approccio che scarica sui Comuni costi e compiti, senza adeguate dotazioni finanziarie e senza nemmeno la flessibilità che l'ANCI ci aveva chiesto. Verrebbe da domandarsi a quale autonomia spesso facciano riferimento i colleghi della maggioranza, se poi i Comuni e gli enti locali vengono privati di ogni flessibilità. (*Applausi*).

Purtroppo, non sono bastati a cambiare il segno generale dell'intervento i nostri emendamenti approvati in Commissione sull'utilizzo, per i Comuni, delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui o sulla relazione degli obiettivi di servizio. Ricordo, infatti, che a gravare sui Comuni permane ancora oggi il taglio lineare della *spending review*, contenuta in manovra, di 200 milioni di euro, cui si aggiungono gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale, che è cosa sacrosanta, ovviamente, per i dipendenti pubblici, ma che pesa per intero sui bilanci di questi enti.

Non vi è nulla di significativo sul tema della casa, sui mutui, sul fondo affitto e prima casa, nonostante le trionfali dichiarazioni dei colleghi di maggioranza. Non è abbastanza, infatti, rispetto al tema emergenziale che, soprattutto nelle grandi città, è diventata la questione degli affitti o dell'acquisto della casa. Sulla questione della sanità sono già intervenuti dei colleghi, tra cui la collega Zampa ieri in discussione generale. Abbiamo trovato non accettabile l'approccio del Governo rispetto ad Aifa, l'importante agenzia del farmaco. (*Brusio*)

PRESIDENTE. Invito i colleghi del Gruppo Lega e di Fratelli d'Italia a consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

TAJANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio lei e anche i colleghi, se avranno la cortesia di ascoltarci, così come noi abbiamo ascoltato loro. (*Applausi*).

Stavo dicendo, a proposito delle terre alluvionate dell'Emilia-Romagna, che i nostri emendamenti, che andavano ad alleviare la situazione di imprese e cittadini, non sono stati accolti. Ciò che è stato accolto è ben poca cosa rispetto al bisogno e soprattutto rispetto alle promesse che il Governo, con la Presidente del Consiglio in testa, aveva fatto a quei cittadini e a quelle imprese. Noi continueremo a vigilare su questo. (*Applausi*).

Il capitolo dell'energia è disastroso - com'è stato già riferito da altri colleghi - non tanto per quello che c'è nel testo, ma soprattutto per quello che non c'è, in una fase in cui il costo della bolletta erode salari e redditi, soprattutto per le fasce meno abbienti. Il sacrosanto principio europeo della libera concorrenza va difeso quando avvantaggia i consumatori ed è quello lo spirito con cui l'Europa si è accostata al tema del libero mercato per l'energia elettrica. Non è un caso - com'è stato ribadito - che altri Paesi europei nelle nostre stesse condizioni abbiano negoziato per tempo un differimento dell'entrata in vigore del libero mercato. Noi in questo provvedimento non riusciamo a fare nulla. So che era previsto un ordine del giorno sul tema, che evidentemente non verrà discusso, poiché il Governo ha scelto di porre la fiducia sull'intero provvedimento.

Mi risulta evidente e credo lo risulti anche a voi che il quadro complessivo del decreto-legge è alquanto striminzito nelle risorse messe a disposizione e rispetto alla visione generale di politica economica che il Governo prospetta. Proprio a fronte di questa ristrettezza di visione e delle risorse messe a disposizione nei provvedimenti, suona come una caduta di stile - me lo lasci dire, signor Presidente - l'emendamento approvato dalla maggioranza, evidentemente sotto dettatura del Governo, per incrementare di 400.000 euro le risorse del Ministero del lavoro, ma non per assumere nuovi ispettori sul delicato tema della sicurezza, bensì per incrementare i consulenti e i collaboratori del Gabinetto del Ministro. (*Applausi*).

A questo si aggiungono altre misure, sempre volte a incrementare la dotazione organica di quel Ministero nelle posizioni centrali e non sui territori, dove ci sarebbe, sì, bisogno di più

ispettori e di più personale. Le ultime assunzioni stabilite sul tema della sicurezza sul lavoro sono frutto del lavoro del Governo Draghi: gli ispettori che oggi sono entrati in funzione e stanno facendo la formazione derivano dalle scelte di un Governo precedente, e questo mentre si chiede la proroga per la riorganizzazione dello stesso Ministero.

In effetti, dopo che, prima dell'estate, era stata annunciata l'abolizione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) da parte della ministra Calderone, stentiamo a vedere quale disegno complessivo di revisione e riorganizzazione delle politiche attive del lavoro il Governo abbia in testa. E non basta una piattaforma tecnologica per risolvere un grave problema di carenza di manodopera e di disoccupazione giovanile. (*Applausi*).

Signor Presidente, per queste e per molte altre ragioni, che sono state illustrate dai colleghi delle opposizioni prima di me, nel merito e soprattutto anche per il metodo con cui oggi si arriva all'ennesimo voto di fiducia, convintamente espongo e annuncio il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

TUBETTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUBETTI (FdI). Signor Presidente, onorevoli componenti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è ancora una volta una risposta rapida ed efficace di un Governo che agisce e soprattutto sa come agire; un Governo che come obiettivo primario si pone la tutela dei cittadini, specialmente quelli più fragili; un Governo che ha compreso che il settore dell'impresa è non una miniera di diamanti da depredare senza scrupolo, bensì la pietra d'angolo che contribuisce a sorreggere con solidità l'economia della nostra Nazione (*Applausi*); un Governo che ha chiaro di dover essere promotore dell'impresa e suo collaboratore.

Le disposizioni contenute nel testo legislativo in discussione identificano determinati termini normativi e versamenti fiscali e, considerando la tutela dei soggetti da essi interessati come prevalente rispetto alle relative entrate statali, offrono delle deroghe temporali essenziali affinché tale tutela possa aver luogo. Lo Stato, dunque, si presenta non come un inflessibile esattore, non come una specie di sceriffo di Nottingham pronto a prendere ai poveri per dare ai ricchi, ma come cooperatore e protettore (*Applausi*), al lavoro per il ripristino del rapporto di fiducia tra le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni, che da anni sono abbandonate da politiche tese ad altri interessi.

Non intendo operare una nuova disamina del provvedimento articolo per articolo, già eseguita da altri colleghi e soprattutto in altre sedi. Vorrei solamente rimarcare alcuni punti del decreto-legge, poiché testimoniano le priorità appena richiamate, *in primis* l'articolo 1. Nel tempestoso contesto macroeconomico in cui ci troviamo, vuole essere un appiglio che possa aiutare le categorie interessate considerate in situazione di fragilità a raggiungere il porto sicuro di una stabilità economica e familiare, qual è l'acquisto della prima casa. La prima casa, che qualcuno in quest'Aula ardentemente brama di tassare da anni, rappresenta un momento di respiro nella famiglia, nonché un diritto fondamentale che noi intendiamo e intenderemo sempre salvaguardare. (*Applausi*). Con questa misura di proroga, il Governo ribadisce l'idea che lo Stato c'è e sta dalla parte del cittadino, di chi è più fragile, di chi ha appena cominciato a progettare i propri piani di vita futura, desidera una famiglia e la desidera nella nostra Italia.

Vorrei poi menzionare l'articolo 3. Anche questa disposizione individua una situazione di fragilità nella nostra terra e - vi piaccia o meno - eleva il sostegno ad essa a priorità nell'azione di Governo. La misura, così come uno degli ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo, si pone nell'insieme di provvedimenti a supporto dei territori colpiti dagli effetti dei terribili eventi meteorologici occorsi negli ultimi mesi. Contrariamente a quanto dichiarato da alcuni *leader* dell'opposizione, il Governo non si dimentica di loro ed è sempre al loro fianco in questa emergenza. (*Applausi*).

Ancora, in tema di situazioni di fragilità, visto che in qualche intervento precedente si sono fatte narrazioni della realtà un po' fantasiose, vorrei rammentare l'articolo 8 che proroga la possibilità per i lavoratori fragili di continuare a svolgere le proprie mansioni lavorative dalla postazione di propria preferenza. Il lavoro non può essere concepito come separato dalla dignità e per questo non deve mai rappresentare un rischio per la propria salute. La misura trova le proprie fondamenta su questa solida base.

In questo delicato, delicatissimo momento storico, consentitemi però di enfatizzare i termini e la portata dell'articolo 13. Fratelli d'Italia, da sempre e con immutata coerenza, ha sostenuto concretamente il popolo ucraino; lo ha fatto dai banchi dell'opposizione e senza soluzione di continuità testimonia nei fatti e nei provvedimenti la vicinanza al popolo ucraino, senza mezzi

termini. *(Applausi)*. La condanna dell'invasore russo è radicata nella nostra memoria dai tempi dell'ottobre del 1956, in cui convintamente eravamo a fianco di migliaia di studenti, braccianti e operai che manifestavano contro la presenza sovietica in Ungheria. *(Applausi)*. Questa è la nostra storia, una storia di coerenza, e nessuno può pensare di scalfirla. Con altrettanta sincerità oggi nelle piazze siamo accanto al popolo di Israele *(Applausi)*, senza se e senza ma, senza gli imbarazzanti distinguo a cui oggi sono costretti quanti si propongono come testimoni dell'orrenda tragedia della Shoah, ma non si indignano di fronte agli *slogan* che inneggiano ad Hamas e scandiscono ritornelli di morte per lo Stato di Israele. Noi non abbiamo bisogno di veli o di paraventi, perché la coerenza è un valore, un vessillo e non una parvenza.

Desidero infine sottolineare l'emendamento approvato in Commissione finanze che prevede la proroga della sospensione del meccanismo del *payback* per le aziende sanitarie. *(Applausi)*. Si tratta di una misura essenziale a favore di un settore, qual è quello sanitario che, nel passato, è stato troppo spesso vittima di tagli indiscriminati e gli effetti di questi tagli li vediamo e li gestiamo noi oggi, purtroppo. Si tratta anche di un supporto alle Regioni nell'ottica di una cooperazione solidale ed efficiente a tutti i livelli dello Stato. Erano anni che questa misura poteva essere affrontata, ma lo deve fare questa maggioranza, quella del Governo delle idee che diventano azioni.

Concludo con una riflessione che sembra necessario ribadire, visti gli interventi precedenti. Siamo gente di coerenza e di coraggio e il voto favorevole che il Gruppo Fratelli d'Italia si accinge a esprimere non è mai stato dato per scontato da questo Governo, ma è sempre stato condiviso e per questo ringrazio il Governo. Non sono mai ordini calati dall'alto su cui, per eseguire la linea imposta dal partito, non è consentito parlare. Questo accadrà forse altrove, in qualche piattaforma finta, ma non accade in Fratelli d'Italia. La storia di Fratelli d'Italia è una storia libera di persone che lavorano in condivisione per un obiettivo comune ed unitario, il bene dell'Italia.

Per tutte le ragioni anzidette, il Gruppo Fratelli d'Italia, che in questo momento rappresento, come già anticipato, annuncia il suo voto favorevole. *(Applausi)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [899](#) e della questione di fiducia (ore 15,56)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5ª Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Versace).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Versace.

(Il senatore Segretario Silvestroni fa l'appello).

(Commenti). Diciamo che da questo momento la tolleranza a trecentosessanta gradi della Presidenza subirà una battuta d'arresto. Questo vale per tutti, ovviamente. *(Commenti).*

SILVESTRONI, *segretario*. Io ho questi tempi, va bene? Se lei ha problemi... *(Commenti).*

PRESIDENTE. Senatore Segretario, innanzitutto anche per lei, come per tutti, vale la regola che ci si rivolge alla Presidenza, quindi non interloquisca direttamente.

SILVESTRONI, *segretario*. Grazie, signor Presidente, io ho questi tempi.

PRESIDENTE. Perfetto. Siccome è la Presidenza che dirige, quanto a tempi, modalità e precedenza, i tempi sono quelli che dà la Presidenza. Cerchiamo, quindi, di restare nella media

che abbiamo sempre tenuto. Siamo tutti sufficientemente accorti e intelligenti per percepire le accelerazioni e le decelerazioni, quindi andiamo avanti. (*Applausi*).

SILVESTRONI, *segretario*. Sto andando più veloce che posso, Presidente.

PRESIDENTE. Proseguiamo con i tempi consueti e normali.

(*Commenti*). Colleghi, per cortesia, a cominciare dai rappresentanti del Governo, per favore.

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il presidente LA RUSSA](#) - ore 16,40 -*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5ª Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	98
Contrari	60

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132 e l'emendamento al disegno di legge di conversione.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[VERINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signora Presidente, Anna Politkovskaja era una giornalista russa in prima linea nella difesa dei diritti umani. Lavorava alla «Novaja Gazeta», venne assassinata diciassette anni fa per farla tacere, in particolare per i suoi coraggiosi *reportage* sulle violazioni dei diritti umani in Cecenia per responsabilità dell'esercito russo. Fu chiaramente un omicidio di Stato, con chiare e complicità del regime di Putin. Da allora Anna Politkovskaja è diventata un simbolo di libertà, come Dafne Caruana Galizia, Ilaria Alpi e Giulio Regeni.

L'altro ieri Putin ha concesso la grazia ad uno degli organizzatori di quell'omicidio e lo ha fatto perché quel detenuto aveva accettato di andare a combattere con l'esercito russo nella sporca guerra contro l'Ucraina. La grazia non era un atto dovuto: ai detenuti che hanno accettato di andare in Ucraina al massimo veniva ipotizzato un ricalcolo di pena. No, Putin gli ha concesso la grazia e questo è apparso quasi come un premio, certamente come un segnale di riconoscenza. E lo fa mentre sta assestando ulteriori strette a giornali, radio, TV, giornalisti e *blogger*.

Dopo questo gravissimo atto, noi vogliamo anche in questa sede ricordare il sacrificio di Anna Politkovskaja, la cui memoria è stata di nuovo oltraggiata, come ha detto il direttore di «Novaja Gazeta», il premio Nobel per la pace Dimitri Muratov. Lo vogliamo fare per lei, per la figlia Vera che tiene vivo l'impegno civile della madre e quello per la libertà di informazione.

Avviandomi a concludere il mio intervento, signora Presidente, nel 2007, dopo l'assassinio, il Comune di Roma le dedicò uno spazio, un bello spazio a Villa Pamphili. Vera, la figlia, era lì il giorno dell'inaugurazione e, con il sindaco di allora Veltroni e la sua giunta, c'erano anche Luciana e Giorgio Alpi, i genitori di Ilaria. Proprio ieri un'iniziativa molto bella è stata presa dalla Commissione diritti umani: qui in Senato è stato ospite Taghi Rahmani, giornalista, attivista iraniano, marito del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, rinchiusa nelle carceri del sanguinario regime iraniano. Non dimentichiamo mai che i regimi uccidono, rinchiodono, fanno tacere le voci libere. Le democrazie difendono quelle voci, le libertà che hanno conquistato e devono farlo a partire da quelle dell'informazione e del giornalismo d'inchiesta. Le democrazie sono vicine alle troppe persone che, per praticare queste libertà, pagano anche con la vita, proprio come Anna Politkovskaja. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Verini. Credo che tutta l'Assemblea partecipi e condivida il suo intervento.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, prendo la parola oggi, con ventiquattro ore di ritardo, perché per qualche motivo, inspiegabilmente, la Presidenza del Senato non mi ha dato la parola ieri, quando l'avevo richiesta. Avrei voluto parlare ieri per commentare e portare all'attenzione dell'Assemblea e del Paese che quest'Assemblea rappresenta la decisione della Corte suprema britannica, che ha dichiarato l'accordo intercorso tra il Governo di Rishi Sunak e di Suella Braverman e il Ruanda per il trasferimento coattivo dei migranti in Ruanda *unlawful*, che in inglese vuol dire illegale. Voglio commentare questa decisione della Corte suprema perché evidentemente quell'accordo è stato il modello assunto dalla presidente Meloni per la stipula dell'accordo con l'Albania, che nello stesso modo intende esternalizzare la gestione dei migranti presso un Paese terzo. Il ritardo dovuto al diniego della parola da parte del presidente La Russa, che mi costringe a parlare oggi, mi dà però anche l'occasione di commentare quello che ha detto la Commissione europea, che ha spiegato che questo accordo intanto sta in piedi in quanto è esterno al diritto dell'Unione e quindi si applicherà eventualmente soltanto ai salvataggi fatti in acque terze, quindi in acque internazionali.

Tutto questo per dire che noi siamo in presenza di un accordo con l'Albania del quale questo Parlamento ancora non sa nulla. Le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana alla Camera dei deputati che il Governo venga urgentemente a riferire su questo accordo. Mi pare di capire che dalla Presidenza della Camera ci sia un'apertura in questo senso. Voglio quindi sollecitare anche la Presidenza del Senato a far valere le prerogative di questa Camera che, come dicevo, rappresenta l'intero Paese, perché è un diritto del Paese sapere esattamente questo accordo cosa contiene, come si intende applicarlo, quali sono le risposte rispetto alle evidenti complessità umanitarie e organizzative. La mia richiesta è questa, segnalando che al primo test di prova di un accordo di questo genere un tribunale, sebbene straniero, ha già stabilito che questo tipo di accordi è all'esterno del diritto internazionale e umanitario. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, ieri ci ha lasciato Angela Bottari, per la mia generazione un esempio di donna impegnata nelle istituzioni e nella società per cambiare la vita delle altre donne, di tutte, scrivendo leggi adeguate a promuovere i loro diritti e la loro libertà. Era entrata nel Parlamento nel 1976, insieme a un'onda di giovani deputati che costituiscono l'intergruppo delle donne comuniste, un'intuizione importante del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, portando in Parlamento lo sguardo e il punto di vista autonomo delle donne. Oggi a Messina la ricorderò Romana Bianchi, che dirigeva e coordinava quell'intergruppo.

Angela Bottari era nata a Messina, si è impegnata anche nella sua città, prima come consigliera comunale e anche dopo la sua esperienza parlamentare come assessore. È davvero madre di leggi e di battaglie fondamentali per le donne di questo Paese. Fu la prima a scrivere una proposta di legge in cui la violenza sessuale diventava reato contro la persona e non contro la morale e fu la direttrice di quel testo, ma si dimise perché il dibattito parlamentare, all'epoca non ancora adeguato, aveva trasformato quella proposta. Ci vollero poi molti anni ancora per arrivare solo nel 1996 a descrivere la violenza sessuale come un reato contro la persona. Fu anche la relatrice del provvedimento sull'abolizione del matrimonio riparatore, proprio come un'altra siciliana, Franca Viola, che nel 1965 si era rifiutata di accettare il matrimonio riparatore. Questo anche a sottolineare e a ricordare che le donne del Sud, fuori da ogni stereotipo, sono state un pezzo importantissimo della battaglia dei diritti delle donne di questo Paese.

Angela Bottari fu anche impegnata contro la mafia. Legata profondamente a Pio La Torre, ricorda la sua partecipazione al comitato ristretto per la legge Rognoni-La Torre come una delle sue esperienze fondamentali di parlamentare.

Lasciò, scelse di lasciare dopo tre legislature, ma si impegnò sempre nel partito, nel Comune, come ho ricordato, nella Fondazione Iotti, per cui ha curato anche per Donzelli una pubblicazione sul centenario di Nilde Iotti e anche del Partito Comunista, e nella Conferenza delle democratiche. È lì che io l'ho incontrata, impegnata fino alla fine dalla parte delle donne e nel Partito Democratico.

Per questo, per quello che è stata, per la sua passione, per le battaglie, per l'essere stata davvero una pioniera dentro le istituzioni, ci mancherà tantissimo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice D'Elia. L'Assemblea si unisce al suo ricordo di una grande rappresentante che ha mostrato cosa vuol dire essere cittadini eletti nelle istituzioni.
La seduta è tolta (*ore 17,11*).

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (899)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

alla rubrica, le parole: «Termini in materia di» sono sostituite dalle seguenti: «Differimento di termini in materia di».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative*) - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle crypto-attività) - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023".

1-bis. Il comma 3-*quiquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « somme che, nelle more, siano state versate » *sono sostituite dalle seguenti:* « somme che siano state già versate »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale) - 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: « ovunque ricorrano » *sono sostituite dalle seguenti:* « ovunque ricorrono »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva ».

All'articolo 5:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità*) - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (*Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022*) - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".

Art. 6-ter. - (*Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*) - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:

"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".

Art. 6-*quater*. - (*Differimento di termini in materia di investimenti*) - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 6-*quinqües*. - (*Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali*) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026" ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « al fine di attribuire misure » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di concedere misure », le parole: « le regioni Emilia, Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni Emilia-Romagna, Toscana » e le parole: « riassegnazione in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « riassegnazione alla spesa »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

alla rubrica, dopo le parole: « Misure urgenti in materia di » sono inserite le seguenti: « anticipo dei termini per l'utilizzo del ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili) - 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

Art. 7-ter. - (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) - 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Art. 7-quater. - (Disposizioni in materia di continuità territoriale) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « pari a » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo) - 1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" ».

All'articolo 9:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria".

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale) - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024".

2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023".

2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-bis. - (Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali) - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Art. 10-ter. - (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti) - 1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 10-quater. - (Proroga di termini in materia sportiva) - 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre" ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo) - 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « legge 28 aprile 2022, n. 46, » sono inserite le seguenti: « in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e le parole: « nella corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso »;

al comma 2, dopo le parole: « 36 milioni » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione) - 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da

remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « 16 dicembre 2022, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2022, n. 204, ».

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni".

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - (*Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio*) - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali" »;

alla rubrica, dopo la parola: « Proroga » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi) - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 15-ter. - (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte) - 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Art. 15-quater. - (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) - 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 15-quinquies. - (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile) - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 15-sexies. - (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (*Disposizioni per aree terremotate*) - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse" ».

ARTICOLI DA 1 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle crypto-attività)

1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2023 ».

1-bis. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato.

Articolo 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti

che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023».

Articolo 3-bis.

(Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale)

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Articolo 4.

(Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Articolo 5.

(Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Articolo 5-bis.

(Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità)

1. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

1-*bis*. All'articolo 18, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a tre anni.

1-*ter*. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « entro il 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 ».

Articolo 6-ter.

(Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:

« 850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:

« 853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata ».

Articolo 6-quater.

(Differimento di termini in materia di investimenti)

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 6-quinquies.

(Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ».

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 7-bis.

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)

1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: « dal 2023 » fino a: « della direttiva (UE) 2018/2001, » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025 ».

Articolo 7-ter.

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 *duodecies* del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire

l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Articolo 7-quater.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e Lampedusa » sono sostituite dalle seguenti: « , di Lampedusa e d'Elba ».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 8.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 8-bis.

(Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

1. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ».

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla stazione unica appaltante della regione Calabria ».

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto, entro il 15 dicembre 2023, dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».

2. Fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2024».

2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2023».

2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».

Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2025 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Articolo 10-ter.

(Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».

Articolo 10-quater.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: « settembre » è sostituita dalla seguente: « ottobre » e le parole: « entro il 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre ».

Articolo 11.

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 11-bis.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui

all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Articolo 13-bis.

(Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)

1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ».

2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

«1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni».

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14-bis.

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*ter* del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

1-*bis*. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali ».

Articolo 15-bis.

(Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 15-ter.

(Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Articolo 15-quater.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « concreta ed effettiva » sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Articolo 15-quinquies.

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « e 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 15-sexies.

(Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «è di un anno, prorogabile per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata fino al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 16-bis.

(Disposizioni per aree terremotate)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CONDIZIONE POSTA DALLA 5^A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 7-*quater*, del comma 3 con il seguente:

"3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008."

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

1.2

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».

1.3

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.".

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

1.6

[Fina](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

1.9

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.10

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.11

[Tajani](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

1-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

1-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

1-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

1-bis.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

1-bis.0.205

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.206

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.208 (già 1.0.1)

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

1-bis.0.252 (già 7.0.10)

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

1-bis.0.253 (già 7-quater.0.215)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis,

secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

1-bis.0.254 (già 15-bis.0.204)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024.".

1-bis.0.255 (già 15-bis.0.205)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024.".

1-bis.0.250

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Misure in materia di efficientamento energetico).

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 luglio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

1-bis.0.209 (già 1.0.3)

[Tajani](#), [Manca](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1-bis.0.251

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di efficientamento energetico).

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 maggio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1-bis.0.210 (già 1.0.4)

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.2

[Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.200 (già 3.3)

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: «2-quinquies. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 novembre 2023.»

3.0.3

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».»

4.0.5

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».»

4.0.250 (già 7-quater.0.214)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.251 (già 8-bis.0.214)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.252 (già 8-bis.0.215)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

G5.200

[Zanettin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del

costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

6.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

6.300/1

[Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

All'emendamento 6.300 sopprimere le parole: «che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni»

6.300

La Relatrice

Precluso

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in deroga alle disposizioni del proprio Regolamento del personale, può bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre.».

6.200 (già 6.5)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

6.201 ([già 6.6 (testo 2)])

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

6.202 (già 6.13)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

6.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»

6-bis.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.1

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

6-quinquies.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".

6-quinquies.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".

6-quinquies.0.226 (già 6.0.17)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

6-quinquies.0.250 (già 6.0.18)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quinquies.1

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*:

1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;

2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;

3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinquies*:

1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;

3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

6-quinquies.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».".

6-quinquies.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»".».

6-quinquies.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti).

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".».

6-quinquies.0.207

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, il comma 2 è soppresso.».

6-quinquies.0.208

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.209

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.210

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.211

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.212

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.213

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.214

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.215

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.216

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.217

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.218

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.219

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».».

6-quinquies.0.220

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».».

6-quinquies.0.221

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

6-quinquies.0.222

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».».

6-quinquies.0.223

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».».

6-quinquies.0.224

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.».

6-quinquies.0.251 (già 14-bis.0.201)

[Nicita](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

6-quinquies.0.225 ([già 6.0.9 (testo 2)])

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".»

7.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» inserire le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.6

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».

7.9

[Tajani](#), [Losacco](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

b) comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

c) comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

d) comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

7.10

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.12

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «16 novembre 2023», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.15

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7.16

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.18

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «Toscana e Marche» inserire le seguenti: «nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»

7.200 (già 7.21)

[Manca](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.201 (già 7.22)

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "in unica soluzione", le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"»

7.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.14

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato.»

7.0.250 (già 7.0.13)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso.".»

7.0.251

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024".».

7.0.252

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024".».

7.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."»

7.0.26

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

7.0.28

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre

solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.29

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,».

7.0.35

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.260 (già 7-quater.0.219)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.261 (già 8-bis.0.220)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

7.0.262 (già 8-bis.0.221)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2024».

7.0.45

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7.1

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.46

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad

assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.263 (già 15-sexies.0.200)

[Misiani](#), [Tajani](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

7-bis.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 46, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 47, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.250 (già 15-bis.0.210)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 48, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.251 (già 7-quater.0.220)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-ter.200

[Lorefice](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

7-ter.201

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7-ter.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

7-ter.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

7-ter.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7-ter.0.250 (già 1-bis.0.207)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7-ter.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° febbraio 2025 per i clienti domestici".».

7-ter.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° marzo 2025 per i clienti domestici".».

7-quater.0.200

[Russo](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un fondo alla cui capienza si provvede con i fondi residui di cui alla medesima compensazione prevista per il 2022, istituita con l'articolo 8, comma 12-*quater*, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.».

7-quater.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre 2025".».

7-quater.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".».

7-quater.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di eventi incendiari).

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 dicembre 2023.».

7-quater.0.205

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di eventi incendiari).

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2024.».

7-quater.0.207

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.208

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.209

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.210

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.211

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.212

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2024".».

7-quater.0.213

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2024".».

7-quater.0.216 (già 7.0.12)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7-quater.0.218 (già 7.0.25)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

8.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 2, dopo le parole: «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».

8.0.1

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

[Lorefice](#), [Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023».

8.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.16 (testo 2)

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Pirro](#)

Precluso

«ART. 8-bis

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.20

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga onero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.200

[Païta](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1.

(Proroghe in materia di sicurezza sul lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento o blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Per l'attuazione del comma 1, il termine di cui al comma 13 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è differito al 1° gennaio 2024.

8-bis.0.200

[Russo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-ter

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1 sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8-bis.0.202

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

8-bis.0.203

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8-bis.0.204

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8-bis.0.205

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.»»

8-bis.0.206

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.".»

8-bis.0.207

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

8-bis.0.208

[Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

8-bis.0.209

[Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 275 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 175 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate

con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

8-bis.0.251 (già 1-bis.0.200)

[Misiani](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8-bis.0.210

[Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.».

8-bis.0.211

[Nicita](#), [Furlan](#), [Giorgis](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

1. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

8-bis.0.212

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

8-bis.0.213

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023".».

8-bis.0.216

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

8-bis.0.217

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

8-bis.0.218

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

8-bis.0.219

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

8-bis.0.222

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

8-bis.0.223

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

8-bis.0.224 (già 8.0.7)

[Nicita](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

8-bis.0.225 (già 8.0.11)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;

b) al comma 1, lettera c), le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole »31 dicembre 2024« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«.

8-bis.0.250 (già 8.0.9)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

8-bis.0.226 (già 8.0.21)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.200

[Damiani](#)

Precluso

Al comma 1-septies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate.»

9.201 (già 9.6)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.202 (già 9.9)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-novies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023»."

9.203 (già 9.10)

[Meloni](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente: «1-novies.. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».

9-bis.0.300/1

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 1

9-bis.0.300/2

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 2

9-bis.0.300/3

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 3

9-bis.0.300/4

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 4

9-bis.0.300/5

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 5

9-bis.0.300/6

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera a)

9-bis.0.300/7

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera b)

9-bis.0.300/8

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera c)

9-bis.0.300

La Relatrice

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-ter

(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

5. All'articolo 37, comma 2-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

9-bis.0.250

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato e all'articolo 37, comma 2-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

9-bis.0.200 (già 9.0.2)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

9-bis.0.201 (già 9.0.3)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

9-bis.0.202 (già 9.0.4)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

9-bis.0.251 (già 9.0.6)

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

9-bis.0.203 (già 9.0.5)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

9-bis.0.204 (già 9.0.9)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-ter, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.0.206 (già 9.0.11)

[Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle

nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

9-bis.0.252

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Disposizioni in materia di adeguamento delle strutture).

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 200 giorni.».

9-bis.0.207 (già 9.0.13)

[Lorenzin](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.»

10.200

[Tajani](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "15 dicembre 2023".».

10.201

[Tajani](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2023".».

10.202

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexies. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "ad eccezione dell'articolo 7-ter."»

10.203 (già 10.6)

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:»

"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.204 (già 10.7)

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

10.0.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

10.0.200

[Ronzulli](#), [Lotito](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Contributi in favore della Fondazione RUT, del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2024, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro annuo in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese" e di un contributo annuo pari a 3.200.000 euro in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6.800.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per un importo pari a 2.000.000 euro annui, all'articolo 1, comma 273 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 3.800.000 euro annui e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari 1.000.000 euro.»

10-bis.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".».

10-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".».

10-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".».

10-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".

10-bis.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 280 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.».

10-bis.0.205

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 290 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.».

10-quater.0.200

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

10-quater.0.201

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".».

10-quater.0.202

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

10-quater.0.203

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".».

11-bis.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». ».

11-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1,5 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

11-bis.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

12.200

[Marton](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2024» con le seguenti: «31 gennaio 2025».

13.300/1

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

All'emendamento 13.300 dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-octies. Dal 1° gennaio 2024 è fatto divieto della cessione di armamenti, di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, in favore delle autorità governative dell'Ucraina.»

13.300

La Relatrice

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 2-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni - Commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 2-bis, ivi incluse quelle di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 2-bis.

2-quater. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quinquies. I permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, riconosciuti validi fino al 31 dicembre 2023, possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2025, previa richiesta dell'interessato, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023. Il Ministero dell'Interno provvede ad assicurare la massima diffusione tra le comunità interessate delle procedure e modalità con le quali avanzare la richiesta di rinnovo, oltre che le relative

tempistiche, al fine di evitare soluzione di continuità delle misure assistenziali in essere per i titolari di permesso presenti sul territorio nazionale alla scadenza del 31 dicembre 2023.

2-sexies. Nei casi di cui al comma **2-quinquies**, al momento della prima richiesta di rinnovo, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma **2-ter**, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2-septies. Il Ministero dell'Interno rende tempestivamente disponibili al Dipartimento della protezione civile le informazioni relative all'attuazione dei commi **2-quinquies** e **2-sexies**, anche ai fini dell'opportuno coordinamento con le misure previste dai commi **2-bis** e **2-ter**.»

13.0.200 (già 10.0.7)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-Obis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo **7-bis**, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

13-bis.0.200

[Russo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-ter

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «31 dicembre 2024».

2. All'attuazione della proroga di cui al comma 1 si provvede a valere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

14.200

[Mancini](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

«2-quinquies. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1 e rafforzare l'efficienza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, ad incrementare di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale la propria dotazione organica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.066.404,2 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma **2-quinquies**, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere

superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

14-bis.0.300

La Relatrice

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-ter

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

14-bis.0.200

[Mancini](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL per gli anni 2020, 2021 e 2022)

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori già prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al personale delle aree funzionali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro in servizio nelle medesime annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 37.618.358,26, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, nella misura di euro 34.867.751,13, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali e, nella misura di euro 2.750.607,13, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. AI relativi oneri si provvede a valere sulle entrate accertate per gli anni 2022 e 2023 destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 14, comma 13 e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate relative all'esercizio 2023 sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo del Ministero del lavoro e delle politiche per essere trasferite all'Ispettorato del lavoro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale delle aree funzionali appartenente al comparto funzioni centrali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, in servizio nei rispettivi ruoli nelle annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 570.135, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, con apposita destinazione, nella misura di euro 417.217, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nella misura di euro 152.918, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale del medesimo Ministero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, da corrispondersi in unica soluzione, si provvede a valere sulle entrate accertate per il 2024 rivenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

15.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

15.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «è prorogato» fino a: «n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»

15.200 (già 15.4)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

15.0.200 (già 12.0.3)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-bis:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.250 (già 3.0.1)

[Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

15.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".»

15.0.201 (già 15.0.7 e 15.0.10)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025";

b) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.".».

15.0.12

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

15.0.17

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

15-bis.0.200

[Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

15-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.1

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024."»

15-bis.0.250 (già 16-bis.0.200)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga di termini in materia di mediazione).

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 gennaio 2025."».

15-bis.0.251 (già 16-bis.0.201)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga di termini in materia di mediazione).

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 28 febbraio 2025."».

15-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Buono carburanti).

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

15-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1
(Buono carburanti).

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

15-bis.0.206

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1
(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 aprile 2024.».

15-bis.0.207

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1
(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 maggio 2024.».

15-bis.0.208

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 45, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15-bis.0.209

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15-sexies.200

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*2-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2-ter. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

2-quater. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

15-sexies.0.201 (già 15.0.20)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-septies.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

X1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.

1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-septies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo."

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»

